

CAPITOLO PRIMO

ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO COINVOLTI NEL LAVORO SPORTIVO

1) I Trattati CE e la libera circolazione

Sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, il Trattato istitutivo della Comunità economica europea si pone come principale obiettivo “l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria” (art 2). La grande attenzione al tema economico dimostrata *ab initio* dai firmatari del trattato non deve però trarre in inganno sulle loro reali intenzioni: dopo un lungo e inevitabilmente faticoso processo evolutivo, la cui prima tappa è segnata dal trattato di Roma, si sente l’esigenza del “passaggio da un’unione avente fini prevalentemente economici ad una struttura che tende al modello federale”¹. Dalla “Comunità Economica Europea” si passa alla denominazione “Comunità Europea”, contenuta nel primo articolo del Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992.

A conferma di questa tendenza a riequilibrare la dimensione economica con quella politica e sociale, si può citare

¹ TESAURO, *Diritto comunitario*, 2003, Cedam

l'introduzione della cittadinanza europea: all'articolo 17 si attribuisce tale condizione a "chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro". Tra i diritti attribuiti al cittadino europeo vi è il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato in cui risiede nel caso in cui sia cittadino di un altro Stato, la facoltà di proporre petizioni al Parlamento europeo e la libertà di circolare e soggiornare liberamente nell'ambito della Comunità.

Per "promuovere [...] uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale" (art. 2), già il trattato di Roma prevedeva infatti all'art. 3 "la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali". Appare evidente che il principio della libera circolazione delle persone non le investe in quanto tali, ma in quanto soggetti esercitanti un'attività economicamente rilevante - principio confermato dall'articolo 39, che parla espressamente di "libera circolazione dei lavoratori".

Il trattato disciplina le tre principali ipotesi di lavoro: quello subordinato, quello autonomo localizzato stabilmente nel territorio di uno Stato membro (art. 43) e la prestazione di servizi (art. 49), cioè un'attività economica prestata occasionalmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Il diritto comunitario è andato nel corso degli anni progressivamente ampliando la sfera dei

soggetti ammessi alla libera circolazione, attraverso sentenze della Corte di Giustizia europea, che ha interpretato estensivamente le categorie di persone espressamente indicate e ha allargato lo stesso concetto di attività lavorativa.

Questa tendenza a garantire la libera circolazione non in relazione allo svolgimento di un'attività economica è stata istituzionalizzata, come osservato sopra, con l'introduzione nel Trattato di Maastricht della cittadinanza europea: all'art. 18 (*ex* articolo 8A) si prevede espressamente che “ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato”.

2) Il divieto di discriminazione e il campo di applicazione della libera circolazione

Già nella prima parte del Trattato istitutivo della CE – Principi –, all'art. 12, si afferma il divieto di “ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”. Il concetto è ripreso all'art. 39, dove si conferma che la libera circolazione dei lavoratori “implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la

retribuzione e le altre condizioni di lavoro”. In tal modo vengono riconosciuti ai lavoratori comunitari alcuni diritti strettamente connessi, oltre che tra loro, al principio in questione: la possibilità di rispondere a domande di lavoro effettive, il diritto di prendere dimora e di spostarsi liberamente all’interno di uno Stato membro e quello di rimanervi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questi diritti sono sottoposti a due fondamentali limitazioni, entrambe contenute nell’art. 39: l’esclusione dalla libera circolazione prevista per i lavoratori del pubblico impiego e la possibilità per gli Stati membri di limitare ingresso o soggiorno nel Paese “per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica”. Emergono con chiarezza dall’analisi della norma in questione i presupposti di applicazione. In primo luogo deve trattarsi di un cittadino di un Paese membro; la nozione di cittadinanza comunitaria in realtà non è definita se non con rinvio al diritto nazionale (ricordiamo che secondo il trattato di Maastricht è cittadino dell’Unione “chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”). In secondo luogo, la prestazione deve essere svolta in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore. Il terzo presupposto per l’applicabilità della disciplina è la natura di lavoro subordinato, che si riscontra nelle ipotesi in cui una persona lavora, alle dipendenze di un’altra o sotto la sua direzione per un

certo periodo di tempo ricevendone una retribuzione. La definizione non ha contorni ben definiti e ciò ha dato luogo a molte interpretazioni, in genere estensive. Si può qui ricordare la causa Levin², nella quale è stato ritenuto applicabile l'art. 39 anche per il lavoratore con orario ridotto avente un reddito inferiore a quello di sussistenza. L'orientamento generale della Corte, una volta accertata la presenza degli elementi minimi costituenti il lavoro subordinato secondo la definizione data sopra, è stato quello di allargare il concetto di libera circolazione anche a casi di confine, quali il tirocinio professionale retribuito³ o il rapporto di impiego presso un organismo internazionale⁴.

Per quanto riguarda l'attività sportiva, si è arrivati a comprenderla nella disciplina comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori solo quando ne è stata riconosciuta la configurabilità come attività economica, ai sensi dell'art. 2 del Trattato, vincendo un indirizzo minoritario, che voleva prevalente, anche nello sport professionistico, l'aspetto agonistico su quello economico. La Corte di Giustizia si è espressa in questo senso in due sentenze, una del 1974 e l'altra del 1976, considerate i più importanti precedenti della

² LEVIN, causa 53/81, sentenza 23 marzo 1982, Racc. pag. 1035

³ LAWRIE-BLUM, causa 66/85, sentenza 3 luglio 1986, Racc. pag. 2121

⁴ ECHTERNACH e a., cause riunite 389-390/87, sentenza 15 marzo 1989, Racc. pag. 723.

ben più celebre sentenza Bosman (emessa nel 1995): si tratta
rispettivamente dei casi Walrave e Donà.

CAPITOLO SECONDO

ASPETTANDO LA SENTENZA BOSMAN

1) Primi interventi della Corte di Giustizia CE

A - SENTENZA WALRAVE E KOCH

Walrave e Koch, entrambi di nazionalità olandese, svolgono professionalmente l'attività di allenatori nelle corse ciclistiche, più precisamente nelle gare degli *stayers*, atleti che corrono dietro alle motociclette. Fra le gare cui partecipano vi sono i mondiali, per lo svolgimento dei quali l'Union Cycliste Internazionale (in prosieguo UCI) ha emanato un regolamento, secondo il quale "a partire dal 1973 l'allenatore dovrà avere la stessa nazionalità del corridore". Ritenendo che tale norma fosse in contrasto con il Trattato di Roma, in quanto non permetteva a un allenatore di uno Stato membro di prestare i propri servizi a favore di un corridore di un altro Stato membro, Walrave e Koch si fanno promotori di una causa, citando l'UCI in giudizio, e chiedendo tanto da un lato che venisse dichiarata nulla la disposizione controversa quanto dall'altro che si ingiungesse alla convenuta di

lasciar partecipare ai campionati del mondo squadre composte da loro stessi e da ciclisti non olandesi, ma comunque comunitari.

Il giudice olandese adito, l'Arrondissementsrechtbank di Utrecht, ritenendo necessaria un'interpretazione del diritto comunitario, rinviava la causa alla Corte di Giustizia europea con sentenza 15 maggio 1974.

Le questioni pregiudiziali su cui la Corte è chiamata a decidere riguardano:

1. La possibile violazione dell'art. 48 o dell'art. 59 Trattato CEE (a seconda che il rapporto tra gli attori e i corridori venga inquadrato come contratto di lavoro o come contratto di prestazione di servizi), relativi alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, da parte della norma emanata dall'UCI.
2. La possibile rilevanza del fatto che la competizione per la quale è stato emanato il regolamento in questione, vale a dire il campionato del mondo, si svolge tra squadre e rappresentanti di varie Nazioni.
3. La diretta applicabilità degli articoli costituenti il Trattato CEE negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri.

La Corte di Giustizia, con la sentenza emessa il 12 dicembre 1974, causa 33/74, precisa preliminarmente che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario, se è configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato.

Il combinato disposto dell'art. 7 con gli art. 48 e 59 vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, nei rispettivi campi di applicazione. Tale divieto riguarda non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma ogni atto che intenda disciplinare rapporti di lavoro o di prestazione di servizi tra cittadini comunitari (a questo riguardo si afferma che le attività di cui all'art. 59 si differenziano da quelle considerate nell'art. 48 non per la loro natura, ma per il semplice fatto di non essere disciplinate da un contratto di lavoro). Facendo rientrare il caso in questione nel campo di applicazione dell'art. 59, la Corte afferma l'impossibilità per gli ordinamenti giuridici degli Stati membri di frapporre alla prestazione di servizi, nei confronti di cittadini di Paesi membri della Comunità, qualunque ostacolo o limitazione fondato sulla cittadinanza del prestatore. Se ne deve dedurre l'attribuzione ai cittadini stessi di diritti soggettivi, che il giudice nazionale è tenuto a fare rispettare.

La Corte, inoltre, esclude dal divieto di discriminazione la composizione di squadre nazionali, o, più in generale, di ogni

rappresentativa in cui la selezione venga operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi, considerando in tali casi soccombente l'aspetto economico su quello sportivo e quindi non applicabile l'art. 2. Spetta al giudice nazionale valutare sulla base di questo criterio i singoli casi concreti, compresa la causa in questione.

B - SENTENZA DONÀ

Davanti al giudice conciliatore di Rovigo, il signor Mantero, ex presidente dell'“Associazione calcio Rovigo”, è stato convenuto da parte del signor Donà, da lui incaricato di svolgere una ricerca all'estero al fine di trovare atleti disposti a giocare nella squadra rodigina. La richiesta di Donà riguarda il rimborso delle spese da lui sostenute per far pubblicare un annuncio a tale fine su un giornale sportivo belga.

La difesa del convenuto viene incentrata sugli articoli 16 e 28, lett. g), del “Regolamento organico della Federazione Italiana Giuoco del Calcio” (FIGC), secondo i quali per partecipare agli incontri agonistici è necessario ottenere il tesseramento presso la Federazione stessa, e questa è concessa solo ai giocatori di nazionalità italiana.

Donà replicava eccependo il contrasto tra le norme richiamate dalla difesa e gli art. 7, 48 e 59 del Trattato Cee.

Il giudice conciliatore di Rovigo, con ordinanza 7 febbraio 1976, decide di rimettere la causa alla Corte di Giustizia della CEE, sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli art. 7, 48 e 59 conferiscano a tutti i cittadini degli Stati membri il diritto di prestare la loro attività, sia come lavoratori subordinati, sia come liberi prestatori di servizi, ovunque nella Comunità.
2. Se lo stesso diritto sia attribuibile anche ai giocatori di calcio, le cui prestazioni abbiano carattere professionale.
3. Se, in caso affermativo, tale diritto sia operante anche in presenza delle norme nazionali sopraccitate, emanate dalla FIGC e, dunque, se si tratta di diritto, che possa essere fatto valere direttamente davanti ai giudici nazionali.

La Corte, dopo aver richiamato il principio del divieto di discriminazione per i cittadini comunitari di cui all'art. 7 del Trattato CEE, esteso alla prestazione lavorativa dagli art. 48 e 59, osserva la rilevanza, per il caso in questione, del regolamento 15

ottobre 1968, n. 1612 del Consiglio, secondo cui “ ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di uno Stato membro”. Da queste disposizioni emerge come sia incompatibile con la disciplina comunitaria ogni disposizione interna, che riservi esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro l’esercizio di un’attività rientrante nelle ipotesi previste dagli artt. 48 e 59.

Tenuto conto degli obiettivi della Comunità, la Corte afferma, come già nella sentenza Walrave, l’applicabilità del diritto comunitario allo sport solo nel caso in cui la pratica sportiva sia configurabile come attività economica, ai sensi dell’art. 2 del Trattato. Riveste carattere economico l’attività dei calciatori professionisti, che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione di servizi retribuita.

I calciatori di uno Stato membro possono dunque fruire, in ogni altro Stato membro, delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

Il giudice nazionale deve, pertanto, tener conto delle disposizioni degli artt. 7, 48 e 59, che hanno efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e tutelare i diritti soggettivi che da essi derivano.

In conclusione, la Corte afferma l'incompatibilità tra i richiamati articoli e la norma nazionale, anche se emanata da un'organizzazione sportiva, che riserva ai soli cittadini dello Stato membro il diritto di partecipare, come professionisti o semi-professionisti, ad incontri di calcio, salvo che si tratti di competizioni di natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri tra rappresentative nazionali di due Paesi.

2) Le posizioni della dottrina in Italia e l'intervento del legislatore. La legge 23 marzo 1981, n. 91

Le due sopraccitate sentenze, dopo le prime positive reazioni della dottrina, non ebbero il seguito cui sembravano destinate; in effetti non vi fu alcuna modificazione di rilievo nelle normative nazionali e internazionali di riferimento.

In Italia la dottrina si concentrò su un punto in particolare, comune alle due sentenze, vale a dire il riferimento all'art. 2 del Trattato, come discriminante per l'applicazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori. In particolare, quando l'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, ed è quindi classificabile come attività economica, rientra

rispettivamente nell'ambito di applicazione degli artt. 48-51 (ora 39-42) o 59-66 (ora 49-55) del Trattato.

Il legislatore italiano intervenne, per la prima volta in maniera programmatica in ambito sportivo, nel 1981 (sei anni dopo la sentenza Donà) con la legge n. 91 del 23 marzo. Già dal titolo - "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" - era purtroppo evidente un equivoco che si sarebbe protratto fino ai giorni nostri, passando attraverso il caso Bosman. Si spostava così l'attenzione dall'esame reale della rilevanza economica dell'attività sportiva (già indicato come criterio decisivo dalla Corte di Giustizia nella sentenza Walrave del 1974!) alla distinzione tra sport professionistico e dilettante. In questo senso si esprime Bastianon: "Ci pare che per stabilire se l'attività di un atleta costituisca, o no, un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato, ciò che rileva non può essere la qualifica, prettamente formale, di professionista, bensì il fatto che l'atleta in questione svolga un lavoro subordinato o presti servizi retribuiti.[...] Non ha alcun senso attribuire rilevanza a criteri formali, astratti e privi di qualsiasi elemento di

economicità quale è la mera qualifica di uno sport come professionistico o dilettantistico”⁵.

L’allontanarsi dalla giurisprudenza comunitaria non solo è stato causa di dubbi interpretativi nei singoli casi concreti, ma la scelta di dettare regole e canoni disciplinanti esclusivamente lo sport professionistico ha lasciato un vuoto legislativo tuttora da colmare per quanto riguarda quello dilettantistico (la cui importanza è andata aumentando nel corso degli anni).

A conferma di quanto sostenuto, sembra utile un breve esame della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Nata con l’intenzione di disciplinare lo sport professionistico in generale, la legge in parola può in realtà dirsi modellata sullo sport del calcio, come ampiamente rilevato dalla dottrina⁶. A sostegno di questa teoria, bisogna notare come la nascita della legge n. 91/81 sia stata la conseguenza di un’avventata (“dissennata”, secondo Coccia) decisione di un pretore milanese sul blocco del calcio-mercato, in quei giorni alle fasi finali, sul presupposto che, nel trasferimento dei calciatori, si verificassero

⁵ BASTIANON S., *Non c’è il due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere*, in “Riv. dir. sport.”, 1998, pagg. 286 ss.

⁶ Tra gli altri, BIANCHI D’URSO-VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in “Riv. dir. sport.”, 1982, pagg. 1-20

violazioni delle leggi sul mercato del lavoro. Fu questa improvvida decisione, giustificabile con l'effettiva mancanza di una normativa di riferimento, che fece aprire un dibattito nella classe politica e arrivare alla conclusione di non poter più trascurare un settore a tal punto rilevante, economicamente e socialmente.

È stato proprio rivolgendo un'attenzione particolare al calcio che il legislatore si è reso conto della preponderante e aggressiva dimensione economica assunta dallo sport negli ultimi anni, e si è deciso, dopo l'emanazione di un decreto tampone per far fronte all'*impasse* creata dal decreto pretoriale tre anni prima, a emanare, nel 1981, la legge n. 91.

La struttura della legge prevede all'art. 2 l'individuazione di un discrimine tra dilettantismo e professionismo, all'art. 3 la distinzione nel campo del professionismo tra atleta lavoratore subordinato e lavoratore autonomo, e la regolazione dettagliata del rapporto subordinato di lavoro sportivo agli artt. 4 e seguenti.

L'art. 2 qualifica come professionista l'atleta che esercita l'attività sportiva *a)* a titolo oneroso, *b)* con carattere di continuità e *c)* purché sia intervenuta una qualifica in tal senso da parte della Federazione di appartenenza, in osservanza delle direttive stabilite dal CONI.

Numerose sono state le critiche mosse al legislatore, in particolare per il fatto di far dipendere l'acquisizione di uno *status* da un elemento astratto qual è la qualificazione, invece che dalla concreta valutazione della situazione di fatto, dando vita ad un'anomalia all'interno della legislazione giuslavoristica e attuando, come sostenuto da Lener, un rinvio in bianco alle Federazioni. Sono state denunciate, inoltre, le profonde disparità di trattamento che si sono prodotte per la mancanza di un intervento qualificatorio; in effetti, continuando ad inquadrare come dilettanti atleti che prestano la propria attività in modo continuativo e a titolo oneroso, ma le cui Federazioni non sono intervenute scegliendo il professionismo, si alimenta il fenomeno del professionismo di fatto o del dilettantismo retribuito, collocando tali atleti classificati dilettanti, per dirla con Bellavista, "in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto di diritto"⁷.

Per rimediare all'incertezza provocata dalla norma in questione, la dottrina si è andata sempre più orientando verso un'interpretazione dell'art. 2 che considera il rinvio alle Federazioni non come l'attribuzione ad esse di un potere discrezionale, ma come conferimento del compito di verificare la

⁷ BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, pagg. 521-527.

situazione evolutiva delle rispettive discipline. Nel caso in cui l'esercizio della disciplina agonistica abbia perduto la sua originaria vocazione ideale per assumere i caratteri di una normale attività d'impresa, sembra dovuto il riconoscimento della figura dell'atleta professionista.

All'art. 3, la legge 91/81 indica i criteri secondo i quali si può parlare, nel lavoro professionistico sportivo, di attività di natura autonoma o subordinata. Ci si troverebbe di fronte alla prima ipotesi quando ricorra uno dei seguenti requisiti: *a)* l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; *b)* l'atleta non sia vincolato contrattualmente a una certa frequenza di sedute di allenamento; *c)* la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno.

In questo modo la legge 91/81 riconduce il rapporto di lavoro sportivo nell'alveo del lavoro subordinato, per il quale è prevista una sorte di presunzione legale di fatto, essendo le condizioni di lavoro autonomo previste di carattere evidentemente residuale.

Agli articoli 4 e seguenti, il legislatore riconosce, infine, la peculiarità dell'attività sportiva, prevedendo per essa un regime

speciale. All'art. 4.1 si prevede, derogando al principio generale di libertà delle forme, il ricorso alla forma scritta *ad substantiam* in fase di formazione contrattuale. Anzi, il contratto con l'atleta professionista deve essere stipulato sulla base di quello tipo, predisposto ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, con l'ulteriore previsione (art. 4.3) secondo cui "le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo".

L'obbligo della forma scritta ha lo scopo di tutelare il lavoratore sportivo, considerato la parte contrattuale più debole, di consentire il controllo delle Federazioni sull'operato e sui bilanci delle società, e di assicurare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

È prescritto, inoltre, con funzione di controllo, il deposito del contratto stipulato presso la Federazione, che lo deve approvare; al deposito deve provvedere la società datrice di lavoro. All'approvazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, è subordinato il perfezionamento del contratto.

L'art. 6 prevedeva che alla cessazione del rapporto contrattuale tra società sportiva e atleta professionista, questi potesse stipulare un nuovo contratto, a condizione che la società firmataria del nuovo contratto versasse a quella di provenienza

un'indennità di preparazione e di sviluppo atleta. La determinazione dell'entità dell'indennità doveva avvenire secondo parametri e coefficienti fissati dalle Federazioni. Tale disposizione, che costituiva un grave onere e un ostacolo alla piena e libera mobilità degli atleti, in riferimento soprattutto al principio comunitario della libera circolazione dei lavoratori, è stata mutata in modo sostanziale, come meglio si vedrà in seguito, dalla legge n. 586/1996, che ha sostituito la richiamata indennità con un "premio di addestramento e formazione tecnica", collegato unicamente allo svolgimento di attività dilettantistica o giovanile.

È stata, questa, una delle principali conseguenze sull'ordinamento italiano provocata dalla più importante e discussa sentenza emessa dalla Corte di Giustizia della Comunità europea, quella relativa al caso Bosman.

CAPITOLO TERZO

LA SENTENZA BOSMAN

1) **Bosman, chi era costui?**

Nel 1990 Jean Marc Bosman, uno sconosciuto giocatore di calcio in forza alla squadra belga del Liegi, decise di sfruttare la possibilità di trasferirsi nella squadra francese del Dunkerque, per esercitare al meglio la propria attività di calciatore professionista.

Bosman si trovò impedito nel trasferimento a causa della richiesta del Liegi, che pretendeva in pieno la corresponsione da parte del Dunkerque dell'indennità di preparazione e promozione. Secondo quanto stabilito dalla UEFA (massimo organismo di governo del calcio europeo), nel regolamento entrato in vigore il primo luglio 1990, infatti, il calciatore professionista alla scadenza del proprio contratto era libero di stipularne uno nuovo con la società da lui prescelta, ma questa ultima doveva versare alla società di provenienza la citata indennità di trasferimento, formazione e promozione, da quantificarsi da parte delle singole Federazioni nazionali. Per quanto riguarda l'Italia è da ricordare

che già la legge n. 91/81 prevedeva tale indennità all'art. 6, con riferimento non solo al calcio, ma a tutte le discipline sportive.

Non potendo di fatto prestare la propria attività lavorativa a causa delle richieste del Liegi, Bosman decise di rivolgersi all'autorità giudiziaria, per ottenere da questa società calcistica e dalla Federazione belga un rimborso per il pregiudizio subito.

2) La vicenda giudiziaria

L'8 agosto 1990, Bosman promosse un'azione legale davanti al *Tribunal de première instance* di Liegi contro la società calcistica belga RCL, con la quale era tesserato, e contro l'URBSFA (*Union Royale Belge des Sociétés de Football Association*), chiedendo una provvisoria a titolo di ingaggio e la sottoposizione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, per verificare la compatibilità delle norme sportive limitative della libertà di trasferimento dei calciatori da una squadra ad un'altra e di quelle che indicano il numero massimo di stranieri che possono appartenere ad un club, con quanto disposto dagli artt. 48 (ora 39), 85 (ora 81) e 86 (ora 82) del Trattato CE.

Il Tribunale di Liegi ordinava, con ordinanza 9 novembre 1990, la corresponsione di una provvisoria mensile a carico dei

convenuti e rinviava alla Corte di Giustizia la questione sull'interpretazione e la rilevanza sul caso in questione degli articoli del Trattato citati.

Il procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia venne in un primo tempo sospeso a causa di un appello presentato da RCL, URBSFA e UEFA (quest'ultima Federazione coinvolta da Bosman successivamente alla prima citazione per accertarne la responsabilità, in quanto redattrice di regolamenti a lui arrecanti pregiudizio).

La *Cour d'Appel* di Liegi confermò sostanzialmente quanto deciso in primo grado, sottoponendo le questioni pregiudiziali di cui sopra alla Corte di Lussemburgo, con sentenza del 1° ottobre 1993.

Anche il ricorso presentato dall'URBSFA in Cassazione ebbe uguale esito: con sentenza del 30 marzo 1995 la *Cour de Cassation* respinse il ricorso e trasmise copia della sentenza alla Corte di Giustizia.

3) La tesi dell'Avvocato Generale Carl Otto Lenz

Dalle conclusioni dell'Avvocato generale Carl Otto Lenz⁸ emerge con grande chiarezza il problema su cui la Corte di Lussemburgo è stata chiamata a pronunciarsi dalla *Cour d'Appel di Liegi*.

Secondo l'Avvocato generale, nella causa in questione sono rilevanti due aspetti, di entrambi i quali si deve determinare la compatibilità con il diritto comunitario. Da un lato tale compatibilità riguarda le regole che consentono ad una società calcistica, nel caso in cui un calciatore da esso ingaggiata intenda cambiare società alla scadenza del contratto, di pretendere il pagamento di una somma, definita "indennità di trasferimento".

Questo è quanto prevede la UEFA nel regolamento entrato in vigore il 1° luglio 1990; tale disposizione è confermata dal successivo "Regolamento UEFA relativo alla fissazione dell'indennità di trasferimento" adottato il 16 giugno 1993 ed entrato in vigore il 1° agosto 1993. In tale regolamento si ribadisce il principio secondo cui il calciatore in scadenza di contratto è libero di stipularne uno nuovo con la società da lui prescelta, e si

⁸ BOSMAN, causa 415/93, *Conclusioni dell'Avvocato generale Carl Otto Lenz*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pagg. 563 ss.

afferma che la questione dell'indennità di trasferimento da pagare non deve interferire con l'attività sportiva del calciatore.

Dall'altro lato, oggetto della domanda pregiudiziale sono le norme, emanate dalle organizzazioni calcistiche, che limitano l'accesso di calciatori stranieri alle competizioni nazionali.

In seguito alla sentenza pronunciata nella causa Donà dalla Corte di Giustizia il 14 luglio 1976, la Commissione delle Comunità europee e la UEFA hanno iniziato una trattativa sul numero di calciatori stranieri che possono essere ingaggiati da una società.

Fissato inizialmente tale numero a due, in seguito ad ulteriori pressioni da parte della CEE, la UEFA ha adottato nel 1991 la cosiddetta regola del "3 + 2". Tale norma prevedeva che, a partire dal 1° luglio 1992, potessero essere iscritti a referto di gara tre calciatori non appartenenti allo Stato in cui le società svolgevano la loro attività, cui potevano aggiungersi altri due, che avessero giocato nello stesso Paese ininterrottamente per almeno cinque anni, tre dei quali in squadre giovanili.

In Italia, coerentemente con tali indicazioni, le norme organizzative interne della Federazione Italiana Gioco Calcio (NOIF) stabilivano all'art. 40 che le squadre di serie A dovessero schierare in campo non più di tre stranieri, mentre le squadre delle

altre serie professionistiche dovevano essere costituite esclusivamente da giocatori italiani.

4) Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

La *Cour d'Appel* di Liegi, con sentenza 1° ottobre 1993, ha sottoposto alla Corte di Giustizia della CE le seguenti questioni pregiudiziali: “ Se gli artt. 48, 85, 86 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 vadano interpretati nel senso che essi vietino:

- che una società calcistica possa pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro allorché un giocatore, già tesserato presso la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, venga ingaggiato da una nuova società calcistica;
- che le associazioni o federazioni sportive, nazionali e internazionali, possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitino la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità, alle competizioni che esse organizzano.

5) Interpretazione dell'art. 48

Sia la UEFA che la URBSFA hanno addotto vari argomenti con lo scopo di dimostrare l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 48. Vale la pena ricordare il testo di questo articolo, ai suoi numeri 1) e 2): “1) La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio. 2) Essa implica l'abolizione di qualunque discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, la libera circolazione dei lavoratori, fatte salve alcune limitazioni indicate, importa il diritto di rispondere a domande di lavoro effettive, di spostarsi liberamente a tal fine negli Stati membri, di prendere dimora all'interno di uno di essi per svolgervi un'attività di lavoro ed eventualmente rimanervi anche dopo la cessazione di tale attività.

La UEFA ha sostenuto che le norme da essa emanate relative al numero degli stranieri non violassero l'art. 48, perché si sarebbero limitate a disciplinare il numero di essi che potevano essere impiegati da un club in una gara, lasciando libertà per quanto concerneva il numero di essi da ingaggiare.

Bosman e la Commissione osservarono giustamente che, in ogni modo, la libertà di circolazione veniva compromessa; nella costruzione dell'organico di una squadra non si sarebbe potuto non tenere conto delle norme regolanti il numero di stranieri: "Nessun club ingaggerà più calciatori stranieri – o molti di più – di quanti non possa impiegare nell'ambito di una gara"⁹.

Per quanto riguarda la disciplina dei trasferimenti, si è sostenuto espressamente da parte della URBSFA, nella trattazione orale davanti alla Corte, che il pagamento delle indennità di trasferimento servisse a garantire la sopravvivenza dei club dilettantistici. Tale disciplina avrebbe perseguito lo scopo di assicurare un certo grado di equilibrio finanziario e tecnico tra le società calcistiche.

Come fa notare Otto Lenz, tuttavia, se questo è lo scopo per cui è stata prevista l'indennità di trasferimento, altri metodi meno lesivi della libertà di circolazione potrebbero essere adottati dalle singole federazioni nazionali: potrebbe, ad esempio, essere prevista da parte delle società professionistiche una ripartizione delle entrate, in modo da tutelare gli interessi propri, ma anche, contemporaneamente, quelli dell'avversario e dello sport del calcio nel suo complesso. La UEFA stessa ha messo in rilievo, in effetti,

⁹ OTTO LENZ, *op. cit.*, punto 136

come il gioco del calcio sia caratterizzato dalla interdipendenza economica tra i club.

Ancora meno fondata appare la tesi, sostenuta dal governo italiano e francese, che volle giustificare il pagamento dell'indennità di trasferimento come una compensazione per le spese sostenute dalla società calcistica per la preparazione e il miglioramento tecnico di un giocatore. Si potrebbe concordare con essa, se il caso in questione riguardasse il trasferimento di un calciatore da una società dilettantistica ad una professionistica; viene invece considerato come dato di fatto da tutte le parti in causa il carattere professionistico della prestazione offerta dal calciatore Bosman.

6) Interpretazione degli artt. 85 e 86

L'art. 85 del Trattato CE riguarda gli accordi tra imprese e le decisioni di associazioni tra esse¹⁰. Sempre secondo Lenz, una volta riconosciuta alle Società calcistiche la qualità di imprese e alle Federazioni calcistiche quella di associazioni di imprese, è chiaro che le norme relative agli stranieri determinano una

¹⁰ L'art. 85, 1° comma, vieta "tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune".

restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85; le società calcistiche sono limitate nella possibilità di ingaggiare giocatori.

L'art. 86 stabilisce che è incompatibile con il mercato unico, e vietato “nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo”.

Secondo Lenz, la questione non merita di essere approfondita: “nella presente causa non si verte sulla potenza di mercato che le società vantano collettivamente nei confronti di concorrenti, clienti o consumatori. I calciatori non appartengono a nessuna di queste categorie”¹¹. Le norme che limitano la possibilità di ingaggio dei giocatori non sono rilevanti sotto il profilo dell'abuso della posizione dominante, in quanto riguardano solo il rapporto tra le società e i loro calciatori.

Nonostante l'ampio rilievo dato dall'Avvocato Generale alla trattazione di questi temi, la Corte è rimasta, nella sentenza, silente su tali argomenti.

Le spiegazioni possono essere diverse. Di sicuro il Giudice Comunitario, consapevole della portata fortemente innovativa della sua pronuncia, ha voluto moderarne le conseguenze, omettendo di

¹¹ OTTO LENZ, *op. cit.*, punto 286

esaminare il problema delle norme sugli stranieri e sulle indennità di trasferimento sotto il profilo della concorrenza. Si è voluto, probabilmente, in questo modo, concedere agli addetti ai lavori il tempo necessario per adeguarsi alla nuova realtà del calcio professionistico.

7) La sentenza

La Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa al caso Bosman il 15 dicembre 1995 (in causa C-415/93, Pres. Rodriguez, Avv. Gen. Lenz).

Il giudice comunitario ha, in sintesi, statuito che:

- 1) L'art. 48 del Trattato CE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive, siano esse nazionali o internazionali, ai sensi delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, con un contratto in scadenza che lo vincola ad una società, possa essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo dopo il pagamento di un'indennità di trasferimento, formazione o promozione.

2) L' art. 48 del Trattato CE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive, secondo le quali, nelle competizioni da esse organizzate, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

Per quanto riguarda l'efficacia della sentenza nel tempo, la Corte ha stabilito che l'effetto diretto dell'art. 48 non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, formazione o promozione che, alla data della sentenza, siano già state pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.

Per quanto riguarda, invece, la diretta applicabilità negli Stati membri, va ricordato che la sentenza Bosman è una sentenza pregiudiziale resa ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE¹²; come tale in essa si dichiara come debba essere interpretato l'art. 48 del

¹² Art. 177 Tratt. CE (ora art. 234) : “La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale sull'interpretazione del presente Trattato”.

Trattato, che è direttamente applicabile dai giudici nazionali per forza propria, anche prevalendo su norme interne contrastanti¹³.

Alle disposizioni previste nei trattati comunitari va riconosciuto, nella gerarchia delle fonti normative italiane, in base all'art. 11 della Costituzione¹⁴, un rango superiore alle norme costituzionali stesse, nel limite in cui non ne vadano ad intaccare i principi fondamentali.

Anche la Corte Costituzionale ha da tempo affermato il principio secondo il quale le norme di legge ordinaria debbano ritirarsi non solo davanti al diritto comunitario direttamente applicabile, ma anche di fronte alle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.¹⁵

In questa prospettiva, il principio della libera circolazione dei lavoratori, di cui all'art. 48 del Trattato CE, costituendo un asse portante della nozione di mercato comune, non tollera attenuazioni o eccezioni, come sottolineato dai numerosissimi commenti apparsi sul caso Bosman¹⁶.

¹³ COCCIA, *La sentenza Bosman : summum ius, summa iniuria ?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pagg. 650 ss.

¹⁴ Art 11 Cost.: "L'Italia [...] consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni".

¹⁵ Sentenza n. 113 del 1985, in *Il Foro Italiano*, 1985, c. 1604.

¹⁶ Tra gli altri, CLARICH 1996 pagg. 393 ss.; BASTIANON 1996 pag. 3; FAINI 1996 pag. 102; ORLANDI 1996, pag. 619; VAN MIERT 1996, pagg. 5 ss.

La sentenza non ha quindi valore vincolante solo tra le parti in giudizio, ma è efficace *erga omnes*, in quanto i giudici nazionali sono vincolati ad interpretare e applicare il Trattato nel senso indicato dalla Corte europea.

CAPITOLO QUARTO

GII EFFETTI DELLA SENTENZA BOSMAN

1) Una prima valutazione della dottrina: fine dell'autonomia dello sport rispetto a leggi nazionali e comunitarie

La sentenza Bosman è stata certamente una delle pronunce più note e discusse rese dalla Corte di Giustizia europea negli ultimi anni.

L'enorme interesse dedicato in tutti i Paesi membri della Comunità al gioco del calcio è stato contemporaneamente causa e effetto del grande risalto mediatico ottenuto dal “caso Bosman”.

Per comprendere appieno l'effetto traumatico della sentenza Bosman sugli Stati membri e sugli ordinamenti sportivi nazionali è necessaria una breve premessa di carattere storico.

Lo sport in Europa è nato da un processo associativo e federativo teso a costruire, dalla base, un sistema piramidale. Le strutture organizzative nate in questo modo a fine Ottocento¹⁷, nel pieno fulgore del principio della libertà di associazione, si sono

¹⁷ Ad esempio, la Federazione inglese di calcio nacque nel 1863; la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) si costituì nel 1898.

mantenute, col passare dei decenni, indipendenti dalle legislazioni dei singoli Stati.

Questa sorta di “spazio franco” che lo sport si è ritagliato nei confronti del diritto nazionale e comunitario - c’è chi ha parlato di una *sporting exception*¹⁸ - è stato invaso dalla sentenza Bosman e da tutte le pronunce - tanto della stessa Corte di Giustizia quanto dei giudici nazionali - che l’hanno seguita.

La scelta della Corte è stata quella di normalizzare le attività sportive, minimizzandone specificità ed atipicità e facendone risaltare il carattere economico (emergente in maniera sempre più evidente in numerosi sport, *in primis* nel calcio): “la Corte ha in altri termini confinato in limiti assai ristretti quella sorta di ‘riserva sportiva’ [...] che tende a rifarsi in ultima analisi a quel principio dell’autonomia degli ordinamenti sportivi a suo tempo teorizzato da Giannini”¹⁹.

Secondo Coccia²⁰, al di là di quanto statuito dalla Corte nel caso di specie, il Giudice comunitario ha voluto, con la sentenza Bosman, inviare due messaggi subliminali: il primo secondo cui l’ampia sfera di autonomia guadagnata dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali nei confronti degli Stati europei

¹⁸ AA. VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, 2004

¹⁹ COCCIA, *cit.*, *Riv. dir. sport.* 1996

²⁰ COCCIA – NIZZO, *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pagg. 335 ss.

è destinata a soccombere di fronte alla Comunità europea; il secondo, strettamente collegato, secondo cui, con il procedere dell'integrazione europea, l'idea stessa di nazionalità attorno a cui lo sport moderno si è *ab origine* organizzato sarà messa in discussione.

L'assetto sportivo delle nazioni europee trova da sempre la sua ragione d'essere nelle divisioni e contrapposizioni nazionali.

Il ragionamento della Corte, che ha visto nell'art. 3 lettera c)²¹ del Trattato CE il parametro di riferimento adeguato per regolare la complessa realtà del mondo sportivo europeo, se portato alle estreme conseguenze condurrebbe alla creazione di uno spazio senza frontiere anche nello sport, il che comporterebbe, come necessaria conseguenza, la creazione di un unico Comitato Olimpico per tutti i Paesi membri.

Questa *reductio ad unum* di tutti i Comitati Olimpici e di tutte le Federazioni sportive nazionali in molti sport diminuirebbe grandemente la competizione e l'incertezza del risultato²², senza contare che, probabilmente, si potrebbe avere una crisi di rigetto verso il processo di integrazione europea, eliminando "dall'alto" il

²¹ "L'azione della Comunità comporta... un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali".

²² Nella Coppa del mondo di calcio di Francia del 1998, undici finaliste, più di un terzo del totale, sarebbero state ridotte ad una sola squadra.

senso di identità e appartenenza nazionali, che, oggi, si manifesta con grande forza nel fenomeno sportivo.

Per questi motivi, la logica del mercato unico di cui all'art. 3 lettera c) dovrebbe essere intesa *cum grano salis* se riferita al mondo dello sport. Per le sue particolarità, l'ordinamento sportivo dovrebbe godere di un margine di autonomia organizzativa e normativa. La soluzione sta, probabilmente, nel principio di sussidiarietà, che risponde all'esigenza di riconoscere il "livello di governo più vicino e più efficiente al fenomeno da regolare²³": in questo caso, quello dell'auto-governo della comunità sportiva nella determinazione delle regole che caratterizzano la natura e lo spirito della competizione.

2) Efficacia sul diritto sportivo della sentenza Bosman

Numerose sono state le critiche, da parte della dottrina, non tanto nei confronti della sentenza Bosman e di quanto in essa veniva statuito, quanto per il fatto che essa sia stata lasciata "sola". Autorevoli studiosi hanno rilevato, infatti, come non si sia compreso che un intervento su un argomento di tale portata reso in sede giurisprudenziale avrebbe dovuto essere supportato da "una

²³ MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir sport.*, 1993, pagg. 1 ss.

riforma incisiva di tutto il sistema dell'attività calcistica professionistica²⁴.

Pur essendo venuto a mancare un intervento organico su questo tema da parte della Commissione europea, la stessa non ha mostrato quella flessibilità che le istituzioni sportive si attendevano nell'interpretazione dell'art. 48 resa dalla Corte di giustizia.

Le associazioni calcistiche sono state, quindi, costrette ad adeguare i propri regolamenti, abrogando da un lato le indennità di trasferimento, e consentendo dall'altro alle società di tesserare e schierare in campo un numero illimitato di giocatori comunitari, non più considerabili come stranieri.

L'effetto principale, sul piano sportivo, della sentenza Bosman è stato senz'altro quello di garantire un'effettiva possibilità di svincolo ai calciatori in scadenza di contratto, consentendo loro di trasferirsi liberamente nel club che garantisse le migliori condizioni economiche, senza che questo dovesse pagare un corrispettivo alla società di provenienza, ma solo l'ingaggio del giocatore.

Le conseguenze sono state gravi per le società calcistiche e per l'intero sistema-calcio: dalla sentenza Bosman in poi è iniziata

²⁴ CORAPI, *Libera circolazione e libera concorrenza nell'Unione europea: il caso del calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2001, pagg. 7 ss.

“una corsa delle società a rivedere i contratti dei propri giocatori e ad allungarne la durata al fine sostanzialmente di ‘blindare’ i propri giocatori: ciò in quanto, finché il calciatore è sotto contratto, la società ne ha, in pratica, una sorta di proprietà. Se tale giocatore le fosse richiesto, infatti, da un’altra società, la società che ha con il calciatore un rapporto contrattuale in corso potrebbe chiedere un’indennità soggettivamente determinata per rilasciare il proprio nulla-osta al trasferimento ai fini della cessione del relativo contratto”²⁵.

Tutto questo ha portato ad un sempre più forte potere contrattuale dei calciatori, inizialmente solo di quelli comunitari, poi, come si vedrà, anche di quelli extracomunitari, e ad una crescita esponenziale dei loro ingaggi. Le ripercussioni economiche sulle società, come approfondito nel paragrafo successivo, sono state davvero notevoli.

3) Conseguenze economiche immediate della sentenza Bosman

Abbiamo visto come la cancellazione dell’indennità di formazione e promozione abbia permesso ai giocatori in scadenza

²⁵ LUBRANO, *L’ordinamento giuridico del giuoco calcio*, in *Corso di orientamento specialistico giuridico del giuoco calcio- Università Luiss Guido Carli- Facoltà di Giurisprudenza*, 2003, pagg. 7-364

di contratto di accordarsi direttamente con la società offerente le migliori condizioni, senza che questa dovesse alcunché alla cedente.

Con questo principio la Corte di giustizia ha realizzato una vera e propria rivoluzione economica: un club, magari dopo lunghi anni impiegati a crescere un giocatore e ad investire nei vivai, si trovava a non ottenere nessuna contropartita economica nel caso in cui un calciatore, allettato da un'offerta economica maggiore e in scadenza di contratto, decidesse di trasferirsi in un'altra società.

Il valore del parco giocatori, così iscritto in bilancio, costituiva la voce più importante dell'attivo dello stato patrimoniale dei club calcistici. Da un lato, la sentenza Bosman provocava, quindi, l'impoverimento del patrimonio societario a seguito della partenza a costo zero degli atleti appartenenti ad una società in scadenza di contratto, dall'altro incideva direttamente sulle risorse finanziarie delle società causando una diminuzione degli introiti dovuti al mancato percepimento dell'indennità.

È per questi motivi che le società si videro costrette ad accettare gli onerosissimi contratti proposti loro dai giocatori: era necessario, per non perdere i migliori atleti comunitari, prolungarne i contratti, in modo che la loro cessione avvenisse in costanza di rapporto contrattuale, affinché non scattasse il “parametro zero”.

Il valore degli ingaggi è divenuto così la prima voce dei costi di bilancio. Oggi le società calcistiche si trovano sempre più in difficoltà nel coprire queste spese con il loro attivo e alcuni casi recenti avvenuti nel calcio italiano ne sono la dimostrazione.²⁶

È indubbio, dunque, che la sentenza Bosman abbia avuto il merito – e il coraggio – di attuare con rigore i principi su cui si basa la politica comunitaria. Tuttavia, a parere di molti autori²⁷, sarebbe stata auspicabile un'attenzione maggiore alle caratteristiche peculiari del mondo sportivo, e una più acuta capacità di previsione delle problematiche, che dalla decisione della Corte sarebbero scaturite.

In effetti, il concentrare, da parte delle società calcistiche, la grandissima parte delle proprie risorse finanziarie nel prolungamento dei contratti ai giocatori già sotto contratto, con una crescita esponenziale degli ingaggi, e l'indiscriminato afflusso di giocatori stranieri, hanno portato gli stessi club a trascurare i loro settori giovanili.

²⁶ Come sostenuto da TOGNON in *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo* (nota a Tribunale di Pescara ordinanza 18 ottobre 2001 – 14 dicembre 2001), in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, fascicolo n. 7 del 2002, le origini del dissesto economico-finanziario che hanno portato al fallimento della Fiorentina Calcio spa (con sentenza in data 27 settembre 2002 del Tribunale fallimentare di Firenze) possono proprio essere fatte risalire alla sentenza Bosman

²⁷ Tra gli altri, TOGNON, come sopra; SANINO *Diritto sportivo*, 2002, CEDAM, pag. 287.

Poche sono state le società disposte ad investire ancora sui vivai con la prospettiva di perdere, senza alcun indennizzo, i propri atleti che si trasferissero alla scadenza del contratto ad altre società. Tale discorso, tra l'altro, non è limitato al calcio: nel 2002 le società di pallanuoto italiana investivano il 30% - 40% delle loro risorse nei settori giovanili; con l'ampliamento della sfera di applicazione della sentenza Bosman agli sport che ancora si qualificano dilettanti²⁸, ma per i quali è più corretto parlare di professionismo di fatto (i casi più eclatanti riguardano la pallavolo, la pallanuoto e il rugby), appare ancora più rilevante l'incidenza delle decisioni prese dalla Corte di giustizia sui vivai.

L'aspetto economico della sentenza Bosman viene così a creare notevoli problematiche in ambito sociale. Di questa opinione è anche Prelati: "Non pare in tutta obiettività che, in sede comunitaria, in omaggio all'idea dominante di una patrimonializzazione generalizzata dei valori, si sia dato convenientemente calco alla reale incidenza del fenomeno sportivo sul piano sociale"²⁹.

²⁸ Per i criteri di distinzione tra professionismo e dilettantismo si rimanda a Capitolo quinto, paragrafo primo.

²⁹ PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, Milano, 2003 pagg. 447 ss.

4) Gli effetti sull'ordinamento italiano. La legge n. 586/1996

A livello statale emerse la necessità di un intervento legislativo che adattasse la più importante legge italiana sul fenomeno sportivo, la legge n. 91/81, a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza Bosman.

Il Legislatore colmò quella che rischiava di diventare una grave lacuna con il D.L. 20 settembre 1996 n. 485 (c.d. Decreto Bosman o Decreto “spalma perdite”), convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586.

Scopo principale del provvedimento era di consentire una fase di adeguamento ai bilanci delle società sportive, per evitare alle stesse conseguenze catastrofiche, in considerazione dell'aumento dei pagamenti diretti agli atleti dovuto all'abolizione dell'indennità di trasferimento.

La legge n. 586/96 ha eliminato l'indennità di preparazione e promozione sostituendola con un “premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua attività dilettantistica o giovanile”³⁰ e ha riconosciuto a quella stessa società o associazione

³⁰ Art. 1, legge 586/96, 1° comma

sportiva il diritto di stipulare con il medesimo atleta il primo contratto professionistico.

Al fine di diluire nel tempo gli effetti negativi derivanti dall'abrogazione dell'indennità di trasferimento (nell'attivo di bilancio le società sportive inserivano gli importi relativi ai crediti che presumevano di percepire nell'eventualità del passaggio di loro giocatori ad altra squadra), la legge in questione ha previsto un piano di ammortamento da attuare in tre anni, iscrivendo, sempre nell'attivo del bilancio, un'ulteriore posta a carattere pluriennale.

Altra novità di grande rilievo introdotta dalla l. n. 586/96 è stata, senza alcun dubbio l'introduzione, per le società sportive professionistiche, dello scopo di lucro.

All'art. 4 il Legislatore ha soppresso il divieto di distribuire utili (contenuto nell'art. 10 della legge 91/81), prevedendo che le società possano svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse o strumentali e imponendo l'obbligo di reinvestire una quota degli utili, pari almeno al 10%, nel settore giovanile e di formazione. Il Legislatore ha voluto, in tal modo, conservare un riferimento alla permanenza di un interesse extraeconomico³¹.

³¹ SANINO, *op. cit.*, pag. 303

D'altra parte, inserendo a pieno titolo le società sportive tra quelle aventi scopo di lucro, non si è fatto altro che prendere atto di un fenomeno già affermatosi nella realtà.

5) Il caso Ronaldo e il modello sportivo europeo originato dalla sentenza Bosman

Quello che molti ritenevano potesse essere un punto di arrivo per il diritto comunitario, la sentenza Bosman, è stato invece un punto di partenza: come sottolinea Sanino³², infatti, da lì “la Comunità europea non si è più fermata”.

Dopo il caso Bosman, il mondo sportivo europeo è stato investito di una nuova vicenda che ha avuto come protagonista uno dei più celebri calciatori del panorama internazionale, Ronaldo. Anche a causa dell'enorme rilievo attribuitogli a livello mediatico, il caso ha acuitizzato e reso ancora più evidenti i problemi aperti, ma non risolti, con la sentenza sul calciatore belga, in particolare modo quello sui trasferimenti in pendenza di contratto, a seguito di recesso³³.

³² SANINO, *op. cit.* pag. 311

³³ Altro rilevante problema lasciato irrisolto dalla sentenza Bosman riguarda la posizione dei giocatori extracomunitari, per i quali, oltre all'indennità di trasferimento, è rimasto ancora in vigore per anni il limite federale al loro tesseramento, e soprattutto al loro utilizzo, nei vari campionati nazionali. In Italia è stata fondamentale, sull'argomento, la sentenza emessa dalla Corte federale della Federazione italiana Giuoco calcio il 4 maggio 2001, che verrà analizzata specificamente nel capitolo sesto.

La situazione del mercato sportivo era viziata, oltre che dall'impossibilità per gli atleti di trasferirsi in pendenza di contratto, nel caso di una loro decisione unilaterale, da un'altra discriminazione: i calciatori in scadenza di contratto si vedevano preferiti a quelli vincolati. Per l'acquisto dei primi, infatti, sempre per effetto di quanto disposto dalla sentenza Bosman, le società calcistiche non dovevano sottostare all'onere del versamento dell'indennità di trasferimento.

Il regolamento FIFA, al pari di quello della FIGC, ha continuato, anche dopo la sentenza Bosman, a considerare impossibile il passaggio di un giocatore da una società ad un'altra in pendenza di contratto, limitando la possibilità di recessione *ante tempus* alla giusta causa.

Questo problema è risultato evidente quando Ronaldo, giocatore ingaggiato dal Barcellona F.C., ha deciso, nell'estate del 1997, di rescindere unilateralmente, anticipatamente e senza giusta causa il suo contratto con la squadra iberica, per rispondere alle offerte ricevute da un club italiano, l'Inter. La Federazione spagnola, cui il Barcellona è affiliata, ha negato la concessione del *transfer*, il "Certificato Internazionale di Trasferimento", su opposizione del club catalano, che denunciava l'irregolarità del trasferimento, sostenendo che la clausola di rescissione invocata da

Ronaldo per risolvere anticipatamente il suo contratto con la squadra di appartenenza fosse valida solo in Spagna.

Il Comitato esecutivo della FIFA, investito della questione in sede di appello rispetto ad una decisione della Commissione per lo Statuto del Giocatore della stessa FIFA, il 4 settembre 1997 condannava l'Inter a corrispondere al Barcellona l'indennità di promozione, essendo, per l'appunto, il recesso avvenuto in pendenza di vincolo contrattuale.

È da segnalare come, in quel periodo (giugno 1997), ad Amsterdam, durante la Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, la CE abbia inserito lo sport tra le materie comunitarie di massima importanza, riservando un'attenzione particolare alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico³⁴. Successivamente, nel dicembre 1998, in seguito al grande numero di denunce e ricorsi presentati, la Direzione generale della Concorrenza della CE³⁵ ha avviato una procedura di infrazione generica avente ad oggetto non più solo la violazione del principio della libertà di circolazione (art. 48 del Trattato CE), ma anche

³⁴ Questo il testo della dichiarazione: *“La Conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La Conferenza invita, pertanto, gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardino lo sport. In quest'ottica un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico”*. (GUCE, 6 luglio 1998, n. 155, Supplemento ordinario).

³⁵ Commissario europeo alla concorrenza era il belga Karel Van Miert, cui è succeduto, dal dicembre 1999, l'italiano Mario Monti.

l'eventuale violazione delle norme che tutelano la libertà di concorrenza del mercato (art. 85 del Trattato CE). Era, infatti, considerato di ostacolo al libero gioco della domanda e dell'offerta nel mercato sportivo l'alta onerosità nel trasferimento dei calciatori in pendenza di contratto; per le società minori, tenute a corrispondere un compenso all'atleta e un corrispettivo per la cessione alla società d'origine, sarebbe stato difficile arrivare ad ingaggiare i giocatori più affermati.

La tesi della Commissione si basava sulla convinzione dell'irregolarità del Regolamento FIFA del 1997, considerato incompatibile con l'art. 85 del Trattato di Roma (ora art. 81), relativamente ai punti riguardanti:

- a) i trasferimenti internazionali di giocatori in scadenza di contratto (le norme del Regolamento FIFA su questo punto, per espressa abrogazione dell'organo emanante, hanno cessato di avere efficacia dal 1° aprile 1999);
- b) i trasferimenti internazionali di giocatori, sia in scadenza di contratto che prima della scadenza, provenienti da un Paese terzo verso uno Stato membro dell'UE e viceversa;

- c) i trasferimenti internazionali di giocatori in caso di recesso unilaterale del contratto (che sono considerati vietati anche se il giocatore ha adempiuto agli obblighi derivanti dal diritto del lavoro nazionale);
- d) i trasferimenti internazionali di giocatori prima della scadenza del contratto all'interno dell'UE, in caso di risoluzione anticipata di comune accordo tra le parti in questione.

La procedura aperta dalla Commissione nel dicembre 1998 ha determinato la modifica delle norme sui trasferimenti dei calciatori professionisti, con l'intento di ottenere una totale liberalizzazione della posizione giuridica dei giocatori, abolendo ogni residua forma di indennità per i trasferimenti.

L'obiettivo dichiarato della Commissione era ottenere che, nel caso del passaggio di un calciatore da una squadra ad un'altra prima della scadenza naturale del contratto, solo le singole norme di quest'ultimo fossero applicabili; nel caso in cui il contratto nulla avesse previsto relativamente a tale ipotesi, il rinvio doveva essere alla legislazione nazionale sul lavoro.

La FIFA, sotto la pressione di una possibile decisione unilaterale da parte della Commissione europea, si decise a

nominare un gruppo di lavoro, per arrivare ad elaborare una proposta che rendesse compatibili le proprie norme sui trasferimenti con il diritto dell'Unione europea.

Le trattative per giungere ad una bozza di accordo tra le parti in causa erano ostacolate dalle polemiche interne che dividevano il gruppo di lavoro nominato dalla FIFA. Al suo interno erano presenti vari esponenti delle singole federazioni calcistiche nazionali, che sostenevano ancora con forza la specificità e l'atipicità del fenomeno calcistico, allo scopo di ottenere qualche limitazione alla liberalizzazione totale prospettata dall'Unione europea³⁶.

Il 5 marzo 2001 veniva infine raggiunto a Bruxelles un accordo tra Unione europea e FIFA, vincolante per gli Stati membri³⁷. In base a tale accordo:

- a) era prevista un'indennità di formazione per i club che avessero provveduto alla crescita di giovani calciatori nel periodo tra i 12 e i 23 anni;
- b) si introduceva un principio che tendeva a mantenere una certa "stabilità dei contratti", in base al quale veniva

³⁶ Per una trattazione veramente esauriente sull'argomento, CIARROCCHI, *I diritti del calciatore professionista: uno sguardo oltre la sentenza Bosman*, in *Riv. giur. lav.*, 2002, pagg. 386 ss.

³⁷ Non si può fare a meno di notare che i trasferimenti nazionali erano esclusi dall'accordo raggiunto, rimanendo regolati dalle leggi dei vari Paesi.

proibita la risoluzione dei rapporti in essere in cui fosse parte un calciatore di età inferiore ai 28 anni, per un periodo di tre anni;

c) veniva istituita una “giusta causa sportiva” di risoluzione del contratto, che poteva essere richiesta in situazioni estreme dal calciatore (ad esempio nel caso in cui fosse messo fuori rosa);

d) veniva attribuito ad un Collegio arbitrale, formato da arbitri nominati dalle Associazioni calciatori e dalle Leghe, la competenza a decidere in materia di controversie tra calciatori e società. Veniva previsto inoltre -assoluta novità- la possibilità di rivolgersi in alternativa alla magistratura statale ordinaria, senza alcun pregiudizio.

La nuova normativa veniva successivamente ratificata il 7 luglio 2001 dal Comitato esecutivo della FIFA, con l’emanazione del cosiddetto Regolamento FIFA sullo *status* e i trasferimenti dei calciatori, in vigore dal 1° settembre 2001.

In sede di commento, si può notare che i membri della FIFA e gli esponenti delle Federazioni e delle Leghe calcistiche nazionali più restii a rinunciare ad una pretesa indipendenza del sistema

sportivo rispetto ad un ordinamento sovraordinato (in questo caso, il diritto europeo) sono stati costretti, a causa dell'incalzante pressione della Commissione europea, ad accettare una *deminutio* di autonomia.

Tuttavia, nel sottomettersi alle regole dettate da Bruxelles, il gruppo di lavoro della FIFA ha mantenuto un margine di manovra, che gli ha permesso di salvaguardare, con l'accordo raggiunto, alcune esigenze specifiche dello sport, come la stabilità dei contratti, la tutela dei vivai e la protezione dei trasferimenti dei giovani calciatori.

È da notare, infine, come l'accordo tra FIFA e Commissione europea sia stato probabilmente propiziato, se non reso possibile, da un riconoscimento da lungo tempo atteso e richiesto dal mondo dello sport. Nella "Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni", allegata alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, viene affermata la specificità del fenomeno sportivo e ne viene sottolineata l'importanza sociale: "l'attività sportiva deve essere accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzative o individuali".

La dichiarazione non ha posto in essere alcuna attività regolativa nei confronti degli Stati nazionali, a differenza del regolamento FIFA, ma ha avuto una forte valenza politica: le istituzioni di Bruxelles hanno voluto dare un forte segnale ai vari organismi governativi, nazionali e comunitari, invitandoli a far rispettare il dettato comunitario, tenendo però conto dei caratteri specifici dell'attività sportiva e indicando come strada da percorrere quella del dialogo con le organizzazioni sportive, riconoscendo una sfera di autonomia alle stesse.

CAPITOLO QUINTO

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA BOSMAN. L'EFFETTO "DOMINO"

1) Professionismo o dilettantismo?

La Corte di Giustizia ha dato precise indicazioni sull'applicazione dei principi enunciati nella sentenza Bosman allo sport professionistico o semiprofessionistico, cioè ai lavoratori che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite. Abbiamo infatti già visto come, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva sia disciplinata dal diritto comunitario se configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato³⁸.

Come emerge dal punto 76 della sentenza, la Corte, ribadendo quanto già affermato nel giudizio sul caso Donà, ha riconosciuto che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a norme o prassi giustificate da motivi non economici inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive (è chiara l'intenzione di tutelare le gare delle rappresentative nazionali dei singoli Stati membri).

³⁸ WALRAVE, causa 36/74, 12 dicembre 1974; DONÀ, causa 13/76, 14 luglio 1976.

Tali restrizione della sfera di applicazione delle dette norme, tuttavia deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico.

Pertanto, essa non potrà essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato.

Nonostante i riferimenti sull'ambito di applicazione dati dalla Corte, i dubbi della dottrina sono stati numerosi. Ci si è interrogati, prima di tutto, su quali criteri dovessero essere impiegati nell'individuazione degli sportivi professionisti; se fosse necessario che fosse professionistica, o avesse un settore professionistico, l'istituzione o la struttura in cui l'atleta è inserito - vale a dire la Federazione, la Lega, il Campionato o la Società sportiva; se ci dovesse essere un importo minimo di retribuzione per considerare un atleta professionista.

Le risposte a queste domande, se cercate nel sistema italiano, sono apparse, subito dopo l'emissione della sentenza Bosman (e lo sono ancora oggi), molto complicate da trovare.

Se i principi affermati in sentenza sono apparsi certamente applicabili agli sport di squadra con settore professionistico ai sensi della legge 91/1981 (come il calcio, la pallacanestro e il ciclismo), la situazione era, ed è, molto più ambigua per i settori non professionistici di detti sport e per gli sport di squadra che ancora

risultano dilettantistici (tra gli altri la pallavolo, la pallanuoto, l'hockey e il rugby).

Esemplare è, a questo riguardo, un paragone tra la situazione di un giocatore di pallacanestro (professionista) e uno di pallavolo (per la propria Federazione, dilettante), entrambi impegnati nel rispettivo campionato di serie A.

Tutti e due gli atleti svolgono la loro attività a titolo oneroso e con carattere di professionalità e continuità, nell'ambito di discipline sportive regolamentate dal CONI. In entrambi i casi gli sportivi sono subordinati al potere direttivo e gerarchico delle società di appartenenza e sono vincolati a continui impegni sotto il profilo degli allenamenti e delle gare. L'attività sportiva è in entrambi i casi totalizzante e costituisce il principale lavoro e, evidentemente, la principale fonte di reddito. Tuttavia, solo lo sportivo professionista, il cestista, si trova a godere delle forme di tutela previste dalla legge 91/1981, mentre il dilettante retribuito, il pallavolista, resta collocato “in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto di diritto³⁹”.

³⁹ BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, pagg. 525 ss.

Ancora recentemente la dottrina⁴⁰ ha sottolineato come il fatto grave, che sta alla base della grande confusione italiana nella distinzione tra sport professionistico e dilettantistico, sia dovuto alla libertà lasciata dal CONI alle Federazioni nazionali nella scelta su come qualificare l'attività svolta dai propri tesserati.

In base a queste considerazioni e se, come emerge da altre sentenze delle Corte CE non relative allo sport, è da considerarsi lavoratore ai sensi del diritto comunitario chiunque percepisca un corrispettivo superiore a un rimborso-spese, anche se di entità modesta, il diritto a non essere discriminato ai sensi dell'art. 48 potrebbe essere invocato anche da un atleta formalmente non professionista.

Gli argomenti contrari a questo orientamento sono numerosi e riguardano principalmente il fatto che, negli sport dilettantistici, ai sensi della legge 91/81, la limitazione al numero di atleti stranieri schierabili è determinata non da motivi economici, ma da esigenze di tutela dei vivai. Si rientrerebbe così in quelle “normative o prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive”,

⁴⁰ CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche-Sezione commerciale*, Utet, 2003, pagg. 757 ss.

che la Corte ritiene possano restringere l'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato.

L'orientamento prevalente in dottrina è stato comunque quello a favore di una generale applicabilità della sentenza a tutte le discipline e a qualunque livello, “guardando il diritto comunitario unicamente la persona del lavoratore, anziché la natura del datore di lavoro e il contesto in cui è inserito, con la conseguenza che il diritto a non essere discriminato derivante dall'art. 48 del Trattato sarebbe invocabile anche da un atleta formalmente non professionista ai sensi della legge 91/81, cui però venisse accordata una remunerazione da una società sportiva⁴¹”.

2) L'effetto “domino”: i casi Olsson, Deliege, Lehtonen e Balog

Il “dopo-Bosman” è stato caratterizzato da una serie di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, vertenti sulla compatibilità con il diritto comunitario delle norme sportive. Il tenore delle nuove domande pregiudiziali dimostra che la sentenza Bosman ha provocato una sorta di “effetto domino”⁴² nei confronti di tutte le

⁴¹ VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pagg. 3 ss.

⁴² La definizione è di COCCIA, in *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.* 1998.

regolamentazioni poste in essere dalle organizzazioni sportive. La sentenza Bosman è stata, insomma, non un punto di arrivo, ma di partenza, nella ricerca di una difficile mediazione tra le esigenze di integrazione economica e politica europea e le caratteristiche particolari del mondo sportivo.

A - IL CASO OLSSON

La sentenza che andremo ad esaminare, emessa in Spagna dal Tribunale per gli affari sociali di Santander, deve principalmente la sua rilevanza al fatto di essere stata la prima pronuncia di un Giudice nazionale volta a considerare, sulla scorta di quanto statuito nella sentenza Bosman, direttamente applicabile l'art. 48 del Trattato CE nell'ordinamento interno di uno Stato membro.

L'attore, Mats Ake Olsson, giocatore di pallamano di nazionalità svedese, è stato ingaggiato dal Club Pallamano Cantabria di Santander,, per disputare il massimo campionato di pallamano spagnolo, la "Liga Asobal", nella stagione 1996-1997.

Olsson si è visto impedito nella partecipazione al campionato da una delibera della Federazione spagnola di pallamano, che si è rifiutata di tesserarlo in quanto i propri

regolamenti limitavano a tre il numero di giocatori stranieri, che ciascuna squadra poteva ingaggiare per partecipare alle competizioni ufficiali.

L'atleta svedese ha così presentato ricorso al Tribunale di Santander in data 4 settembre 1996, domandando che venisse accertato il comportamento discriminatorio, che venisse annullata la delibera della Federazione di cui sopra, che gli venisse consentito di svolgere la propria attività come giocatore professionista di pallamano, nelle stesse condizioni dei giocatori di nazionalità spagnola o di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che venisse emessa una sentenza di condanna al risarcimento dei danni, per una somma equivalente agli stipendi non percepiti.

Il Tribunale di Santander, con sentenza 14 ottobre 1996, n. 822, rigettate le eccezioni presentate dalla Federazione spagnola, ne dichiara illegittima la delibera emessa in data 23 agosto 1996, in quanto lesiva del diritto alla libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 48 del Trattato istitutivo della CEE. Pertanto ordina alla Federazione di cessare immediatamente il comportamento discriminatorio nei confronti dell'attore, permettendogli di prestare i propri servizi come giocatore professionista di pallamano e condanna le due convenute in solido (Federazione e Club Cantabria) al pagamento dei danni.

Anticipando che la soluzione data dal Giudice spagnolo appare condivisibile ed ha il merito, come già detto, di essere la prima pronuncia nazionale ad aver dato attuazione ai principi sanciti dalla Corte di giustizia nel caso Bosman, dall'analisi delle motivazioni di diritto alla base della sentenza emerge qualche perplessità.

Se si analizza l'*iter* logico-giuridico seguito dal Tribunale spagnolo, appare evidente l'intento di ricondurre la figura del giocatore di pallamano tra gli sportivi professionisti, come se questa fosse una condizione fondamentale per l'applicazione dei principi sanciti dalla sentenza Bosman. In effetti, la Corte afferma che "il fatto che la normativa federale qualifichi la pallamano come attività dilettantistica non può avere alcuna influenza nel caso di specie, atteso che i criteri distintivi vigenti nel settore dello sport non rivestono alcun valore all'interno dell'ordinamento giuridico statale, né possono vincolare i relativi organi giurisdizionali⁴³".

La preoccupazione di ricondurre la pallamano spagnola nell'alveo del professionismo ha denotato una certa timidezza del Giudice spagnolo, che avrebbe potuto raggiungere le stesse conclusioni considerando che, secondo la giurisprudenza comunitaria, al di là delle singole disposizioni qualificatorie

⁴³ Sentenza citata nel testo, pag. 61, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pagg. 856 ss.

nazionali, per poter applicare l'art. 48 del Trattato CE, è sufficiente che l'attività sportiva "sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE"⁴⁴.

Insomma, sarebbe stata questa una buona occasione "per una formale estensione della nozione di lavoratore comunitario anche a tutti quegli atleti che, benché etichettati a livello nazionale come dilettanti, svolgono una vera e propria attività economica"⁴⁵.

B - IL CASO DELIÈGE

La vicenda procedurale relativa al ricorso presentato dalla judoka belga Deliège è davvero molto articolata. Essa prende il via con un ricorso presentato dall'atleta belga al *Tribunal de première instance* di Namur il 26 gennaio 1996.

L'attrice, in sede di procedimento sommario, richiede che venga ingiunto alla LFJ (Ligue francophone de judo et disciplines associées), presso la quale è affiliato il suo club, e alla LBJ (Ligue belge de judo)⁴⁶ di adempiere alle formalità necessarie alla sua partecipazione al Torneo internazionale di Parigi del 10 e 11

⁴⁴ Sentenza Bosman, punto 73.

⁴⁵ BASTIANON, *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un Giudice nazionale*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pagg. 864 ss.

⁴⁶ Per completezza, la LBJ è composta da due leghe regionali, una delle quali è la LFJ e l'altra la VJF (Vlaasme Judo Federatie). È comunque la LBJ, la Federazione nazionale, che si occupa delle competizioni internazionali e della selezione degli atleti che parteciperanno ad esse.

febbraio 1996, lamentando l'ingiustizia della selezione da parte della LBJ di altre due atlete che, secondo la Delière, avevano ottenuto risultati meno brillanti dei suoi.

Inoltre, la judoka chiede che sia sottoposta alla Corte di Giustizia CE una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al carattere illecito delle norme emanate dalla UEJ (Unione europea di judo) circa il numero limitato di atleti per federazioni nazionali, che possono partecipare ai tornei individuali di categoria A⁴⁷, ai sensi degli artt. 59, 60 e 66 del Trattato.

Con ordinanza 6 febbraio 1996, il Giudice d'urgenza del Tribunale di Namur respinge la domanda proposta dalla signora Delière per quanto riguarda la sua partecipazione al torneo di Parigi, ma vieta alla LFJ e alla LBJ di prendere qualunque decisione relativa alla non selezione della ricorrente per ogni futura competizione. Tale provvedimento doveva cessare di produrre i suoi effetti un mese dopo la pronuncia dell'ordinanza, in mancanza della proposizione di un'azione di merito da parte della signora Delière.

Dieci giorni dopo, il Tribunale di Namur propone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: "Se un

⁴⁷ L'importanza di questi tornei era data, tra le altre cose, dal fatto che attraverso la vittoria o i buoni piazzamenti ottenuti in essi si saliva in una graduatoria predisposta dalla UEJ per la selezione dei partecipanti ai prossimi Giochi olimpici.

regolamento che impone ad uno sportivo professionista semi-professionista o candidato a divenire tale, di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria Federazione nazionale per poter concorrere in una competizione internazionale e che prevede contingenti nazionali di partecipazione, sia contrario o meno al Trattato di Roma, ed in particolare agli artt. 59-66, nonché agli artt. 85 e 86”.

Aperto il procedimento di merito con citazioni da parte della signora Deliège in data 27 febbraio 1996, il Tribunale di Namur, adito questa volta in via ordinaria e non con provvedimento di urgenza, ha considerato il rischio che la Corte di giustizia dichiarasse irricevibile la questione pregiudiziale precedentemente proposta. Per questo motivo, il 20 maggio 1997, il giudice belga ha nuovamente chiamato in causa la Corte CE, riproponendo, in sostanza negli stessi termini, la stessa questione.

La Corte, con una decisione che ha suscitato qualche perplessità, ha ritenuto ricevibili entrambe le ordinanze di rinvio⁴⁸, perlomeno per quanto riguarda gli aspetti relativi alla libera prestazione di servizi⁴⁹.

⁴⁸ Classificate nella giurisprudenza della Corte rispettivamente come causa 51/96 e causa 191/97

⁴⁹ La Corte non si è considerata sufficientemente edotta dalla sentenza di rinvio per potersi pronunciare sugli aspetti del caso relativi alle regole di concorrenza, contenute

I dubbi, concernenti la ricezione della prima domanda da parte della Corte, riguardano non la completezza delle informazioni fornite dal Giudice nazionale, ma la circostanza che il primo procedimento presso di esso, a cognizione sommaria, si era concluso con una decisione definitiva, indipendentemente dalla pronuncia della Corte del Lussemburgo, laddove la giurisprudenza comunitaria è concorde nel ritenere che l'art. 177, attraverso cui il giudice nazionale può adire la Corte di giustizia, "affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all'amministrazione della giustizia nei singoli Stati membri"⁵⁰.

Tra l'altro, il carattere sostanzialmente identico delle due domande sottoposte alla Corte⁵¹ non le avrebbe impedito, anche rilevando il vizio della prima, di pronunciarsi sulla seconda, e quindi sull'intera materia sottoposta alla sua attenzione.

Per quanto riguarda il merito, il principale problema posto dalla judoka riguarda la sua qualificazione quale prestatrice di servizi e quella della sua attività quale attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato.

negli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma (punto 37, sentenza 11 aprile 2000 relativa ai procedimenti riuniti C. 51/96 e C. 191/97, in *Riv. dir. sport.* 2001, pag. 442).

⁵⁰ Corte giust., 16 dicembre 1981, causa 244/80, in *Il Foro Italiano*, 1982, pag. 307.

⁵¹ È la stessa Corte ad affermarlo, nel punto 39, sentenza Delière, *cit.*

Addirittura il Tribunale di Namur aveva coniato, rendendo ancora più difficile il districarsi tra le categorie di professionismo e dilettantismo, la nuova categoria degli “sportivi candidati a divenire professionisti”.

Ancora una volta, la Corte si è trovata ad affermare che la semplice circostanza che un’associazione o Federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato. Il criterio cui fare riferimento, secondo la Corte, deve basarsi sul fatto che l’atleta svolga un’attività reale e effettiva, in cambio della quale percepisca una retribuzione, che vada oltre il rimborso delle spese. In questo modo, auspica il Giudice del Lussemburgo, si dovrebbe arrivare a rendere “comunitaria” la nozione di lavoratore sportivo, svincolandola dalla necessità del riferimento ai singoli ordinamenti nazionali.

L’attenzione della Corte si sposta sulla possibilità di qualificare l’attività della signora Deliège come prestazione di servizi. Coerentemente con quanto affermato in precedenza, l’indagine deve essere, ed è, sostanziale, non formale; a favore della valutazione del carattere economico della prestazione offerta dalla judoka ci sono i sussidi dalla stessa percepita da parte della

Comunità francese del Belgio e del Comitato olimpico belga, oltre agli introiti da lei ricavati, in ragione delle sue prestazioni sportive, da due contratti di sponsorizzazione, uno stipulato con una banca e uno con un'azienda automobilistica.

Nonostante il fatto che i servizi in questione resi dalla signora Deliège non siano pagati direttamente da coloro che ne fruiscono, ma da terze persone in grado di attribuire rilevanza economica alle *performances* sportive dell'atleta, sembra che la Corte fosse indirizzata verso questo ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 59. Sembra, perché, comunque, il compito di stabilire l'economicità delle prestazioni della sportiva belga e l'inquadramento della sua attività come prestazione di servizi è rimessa ("elegantemente", come sostiene Bastianon) al Giudice nazionale⁵². Appare pretestuoso questo rinvio, e ingiustificato, in considerazione del fatto che la Corte aveva tutti gli elementi per arrivare ad una decisione, essendo su questo punto il materiale inviato dal Giudice *a quo* decisamente esaustivo.

Rimane da valutare l'asserito carattere restrittivo delle norme relative agli atleti destinati a partecipare ad una determinata competizione internazionale.

⁵² Punto 59, Sentenza Deliège, *cit.*

La Corte constata che la limitazione al numero dei partecipanti a un torneo è inerente allo svolgimento di una competizione sportiva internazionale di alto livello, che implica necessariamente l'adozione di alcune norme o di taluni criteri di selezione. Spetta ai soggetti interessati, come gli organizzatori dei tornei o le Federazioni sportive, emanare le norme appropriate ed effettuare la selezione in base ad esse. Sono questi i soggetti, in considerazione del fatto che la selezione degli atleti non è una scienza esatta, non essendo una scienza esatta lo sport, più adatti a dettare dei criteri di selezione.

Per questi motivi la Corte, nella sentenza, afferma che una norma che imponga ad un atleta professionista, semiprofessionista o candidato a divenire tale, di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione da parte della propria Federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali, qualora essa discenda da una necessità inerente all'organizzazione della competizione, non costituisce di per sé stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata dall'art. 59 del Trattato CE.

La Corte sembra così voler chiarire e, in un certo senso, circoscrivere la portata della sua precedente giurisprudenza, in

particolare per quanto riguarda i principi sostenuti nel caso Bosman. Mentre, infatti, nel caso del calciatore belga il Giudice del Lussemburgo si era preoccupato principalmente di affermare la supremazia del diritto comunitario nel campo di un diritto sportivo che reclamava un'autonomia effettivamente ingiustificata, nel caso Deliège la Corte modera la rigidità della sua posizione iniziale, riconoscendo allo sport un margine di autodeterminazione nelle scelte prettamente tecnico-sportive.

C - IL CASO LEHTONEN

Sebbene le questioni di merito proposte alla Corte di giustizia siano diverse da quelle presentate dalla signora Deliège, anche la soluzione data al caso Lehtonen⁵³ autorizza ad arrivare a considerazioni simili a quelle esposte in conclusione all'analisi della sentenza relativa alla judoka belga.

Il signor Lehtonen è un giocatore finlandese di pallacanestro; durante la stagione 1995-1996 ha giocato in una squadra che ha partecipato al campionato finlandese e, alla fine di quest'ultimo, è stato ingaggiato da una squadra belga, la Castors

⁵³ Sentenza 13 aprile 2000, relativa al procedimento C-176/96, in *Riv. dir. sport.* 2001, pagg. 448 ss.

Braine, per partecipare con essa ai play-off nazionali, con un contratto stipulato il 3 aprile 1996.

Il 5 aprile la FRBSB (Fédération Royale Belge des Sociétés de Basketball) avvisa la Castors Braine che, nel caso in cui la FIBA, la Federazione internazionale di basket, non avesse rilasciato la licenza necessaria per autorizzare la prestazione sportiva del signor Lehtonen, essendo scaduti i termini per il trasferimento di giocatori provenienti dalla zona europea il 28 febbraio, e questo fosse stato comunque schierato in campo, il club belga sarebbe stato passibile di sanzioni. Sanzioni che, puntualmente, arrivarono in seguito ad una partita giocata, e vinta, il 6 aprile contro la società Belgacom Quaregnon, sotto forma di una sconfitta a tavolino per 20 a 0.

Il 16 aprile 1996, il signor Lehtonen e la Castors Braine citano la FRBSB davanti al *Tribunal de première instance* di Bruxelles, in sede di procedimento sommario, chiedendo il ritiro della sanzione inflitta dalla Federazione relativa alla partita del 6 aprile, e il divieto di irrogare qualsiasi sanzione tesa ad impedire la partecipazione del signor Lehtonen al campionato belga.

Con un accordo del 17 aprile 1996, le parti presentano conclusioni concordi, con le quali sollecitano un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, decidendo di mantenere le

sanzioni di squalifica, ma sospendendo le sanzioni pecuniarie inflitte alla Castors Braine.

Il Tribunale di Bruxelles, con un'ordinanza del 23 aprile 1996, sottopone alla Corte di giustizia CE la seguente questione pregiudiziale: "Se siano compatibili con il Trattato di Roma (e specialmente con gli artt. 6, 48, 85 e 86) le disposizioni regolamentari di una Federazione sportiva che vietano ad una società di schierare in campo per la prima volta un giocatore in una competizione, se esso è stato ingaggiato dopo una certa data, qualora si tratti di un giocatore professionista cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, nonostante le ragioni di carattere sportivo invocate dalle Federazioni per giustificare le dette disposizioni, vale a dire la necessità di non falsare le competizioni".

Bisogna prima di tutto chiarire che, "storicamente", la previsione di un termine entro cui è consentito il trasferimento di un giocatore da una squadra ad un'altra è stato giustificato con la necessità di non falsare i campionati. Un termine più lungo per il trasferimento di atleti stranieri era concesso, in considerazione del fatto che tali giocatori erano in grado di fare la differenza, per evitare che un infortunio occorso nel momento più importante dell'anno ad uno di questi giocatori pregiudicasse le possibilità di vittoria di una squadra. È importante sottolineare che l'importanza

dei giocatori stranieri, con l'apertura delle frontiere ai giocatori comunitari, è andata in questi anni scemando.

È proprio su questo aspetto prettamente sportivo delle norme relative ai termini di trasferimento che si è incentrata la difesa della Federazione belga, trovando un qualche riscontro da parte della Corte.

Infatti il Giudice comunitario, dopo un'analisi molto simile a quella già svolta nelle sentenze precedenti⁵⁴ sulla rilevanza economica (ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE) dell'attività svolta dal cestista, e dopo aver riconosciuto, nelle norme sui trasferimenti emesse dalla Federazione di pallacanestro belga, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, poiché impediscono alle società belghe di schierare in campo giocatori di pallacanestro provenienti da altri Stati membri, qualora essi siano stati ingaggiati dopo una certa data, arriva a riconoscere che “trasferimenti tardivi potrebbero modificare sensibilmente il valore sportivo dell'una o dell'altra squadra nel corso del campionato”⁵⁵.

“Tuttavia”, aggiunge la Corte immediatamente dopo, “le misure adottate dalle federazioni sportive per garantire il regolare

⁵⁴ Da ultimo, nelle sentenze relative ai casi Deliège, Olsson e Bosman

⁵⁵ Punto 54, sentenza Lehtonen, *cit.*

svolgimento delle competizioni non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito”⁵⁶.

L’opinione della Corte è che la previsione, nella causa *a qua*, del termine massimo di trasferimento del 31 marzo per i giocatori provenienti da una zona non appartenente alla UE e del 28 febbraio per gli atleti comunitari, ecceda “a prima vista”⁵⁷ quanto necessario per il perseguimento dello scopo sportivo indicato dalla Federazione e ammesso dalla Corte stessa.

Tuttavia, la Corte lascia al Giudice nazionale il compito di accertare la presenza di “ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una Federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una Federazione non appartenente a detta zona”⁵⁸, che giustifichino la disparità di trattamento accertata.

In sede di commento, come accennato all’inizio, è da evidenziare come, riprendendo quanto indicato con la sentenza *Deliège*, la Corte abbia riconosciuto le peculiarità del mondo sportivo, riconoscendogli una sfera di autonomia nelle scelte sportive. Il giudice comunitario ha voluto, probabilmente,

⁵⁶ Punto 56, sentenza Lehtonen, *cit.*

⁵⁷ Punto 58, sentenza Lehtonen, *cit.*

⁵⁸ Sentenza Lehtonen, *cit.*

moderare, anche se a distanza di quasi cinque anni, la portata del giudicato della sentenza Bosman, respingendo ogni argomentazione che ne invocasse un'applicazione meccanica. E' da rilevare come la Corte sia stata indirizzata verso questo orientamento anche dalla "Relazione di Helsinki sullo sport" (dicembre 1999), in cui la Commissione europea ha riconosciuto che lo sport, pur dovendo assimilare il nuovo quadro commerciale in cui si deve muovere, non deve "perdere la propria identità né la propria autonomia".

Rimane valida la considerazione già esposta durante l'analisi del caso Deliège in merito al rinvio effettuato, anche in questa sentenza, al giudice nazionale. In accordo con il commento di Bastianon sembra che, anche nel giudizio sul cestista finlandese, la Corte avrebbe potuto sbilanciarsi maggiormente⁵⁹. Avendo a disposizione, come sembra, un'ampia documentazione, il Giudice comunitario, accertando come anacronistica una differenziazione degli atleti a seconda della loro provenienza, essendo senza dubbio venuta meno l'importanza sportiva che avevano un tempo i giocatori extracomunitari, avrebbe potuto dichiarare incompatibili con il diritto comunitario i diversi termini di trasferimento⁶⁰. Forse

⁵⁹ "Un po' più di coraggio da parte della Corte non avrebbe certo nuociuto", afferma BASTIANON, in *La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post-Bosman: i casi Deliège e Lehtonen*, in *Riv. dir. sport.* 2001, pagg. 459

⁶⁰ In questo senso, verso un progressivo affievolimento della rilevanza della differenziazione dei termini, a vantaggio dell'individuazione di un unico termine utile

proprio per evitare un'ingerenza di carattere così tecnicamente sportivo, e quindi per distanziarsi nettamente sotto questo aspetto dalla sentenza Bosman, la Corte ha voluto evitare una pronuncia più specifica.

Si prospetta, così, nella giurisprudenza della Corte, e si fa strada nella dottrina, l'orientamento che distingue una duplice natura delle attività svolte dalle Federazioni sportive e dagli organismi sportivi in genere: da una parte le attività verso l'interno, volte all'individuazione delle regole disciplinanti l'evento sportivo, dall'altra le attività verso l'esterno, con carattere sempre più economico. Se non vi è, come sottolineato da autorevole dottrina, alcuna ragione di sottrarre le attività rivolte all'esterno alle regole del mercato e ai principi del diritto comunitario, le attività rivolte verso l'interno sembra più giusto possano godere di una certa autonomia. Citando Coccia, "in questo senso si può parlare di sussidiarietà, intesa come non ingerenza dell'ordinamento generale (statale o comunitario) nella facoltà di auto-governo della comunità sportiva".

per il tesseramento di un atleta, si sono mosse sia la Federazione internazionale di basket che la Federazione italiana.

D - IL CASO AGOSTINI

Per completare la panoramica relativa alle sentenze emesse dalla Corte di giustizia vertenti, in particolare, sul tema della distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti e sui meccanismi di selezione adottati dalle singole Federazioni nazionali, per decidere i partecipanti alle competizioni interne e a quelle internazionali, sembra utile analizzare un ulteriore rinvio al Giudice comunitario effettuato dal Tribunale belga di Namur⁶¹.

L'elemento che differenzia il caso di specie, il caso del judoka belga Agostini, da quelli precedentemente analizzati, è la dichiarazione, da parte della Corte del Lussemburgo, dell'impossibilità di pronunciarsi⁶².

Dopo gli errori commessi nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale relativa al caso Deliège, cui si è in precedenza accennato, il giudice belga è riuscito a fare qui ancora peggio.

L'ordinanza di rinvio, infatti, non fa il minimo accenno ai fatti della causa, mentre la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia⁶³ ha sottolineato ripetutamente come sia necessario, per

⁶¹ Come sottolinea Bastianon, "Non si può certo dire che a Namur, capoluogo dell'omonima provincia belga, la sentenza Bosman sia passata inosservata", in *"Non c'è il due senza il tre. Il tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere"*, *Riv. dir. sport.*, 1999, pagg. 286 ss.

⁶² Ordinanza 8 luglio 1998, causa C-9/98, *Riv. dir. sport.*, 1999, pagg. 286 ss.

⁶³ MONIN AUTOMOBILES, 26 aprile 1993, causa C-157/92; LA PIRAMIDE, 9 agosto 1994, causa C-378/93, in *Il Foro Italiano*, 1995, IV, 1.

giungere ad una interpretazione del diritto comunitario utile per il giudice nazionale e comune per i singoli ordinamenti giuridici statali, che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate.

In effetti, l'istituto del rinvio pregiudiziale è sorto, e sempre è stato utilizzato, come mezzo di cooperazione tra giudice comunitario e giudice nazionale, nel senso che, se spetta al secondo il compito di applicare in concreto il diritto comunitario, è il primo che lo deve interpretare, con competenza esclusiva. Il fatto di sottrarre i fatti della causa da cui sorge il rinvio del giudice nazionale all'esame della Corte, trasforma le sue prerogative in un esercizio sterile di diritto, "in odor di accademia" (Bastianon).

Come se non bastasse, quasi per impedire volontariamente un'analisi approfondita del caso in specie, il Tribunale di Namur non ha inviato alla Corte CE neanche i fascicoli delle parti.

Sembra davvero inevitabile, e pienamente condivisibile, la conclusione della Corte, che dichiara irricevibile il rinvio, "in mancanza di una qualsiasi informazione sulla condizione di professionista, di semi-professionista o di dilettante dei ricorrenti, sulla natura delle competizioni che costituiscono l'oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale, sulle modalità di

partecipazione e di selezione a queste competizioni, né sulla normativa nazionale vigente”⁶⁴.

Chiarita la questione dal punto di vista formale, restano interessanti le tre questioni sostanziali proposte, per quello che è dato cogliere dalle due pagine dell’ordinanza di rinvio, dal Tribunale di Namur.

Con la prima, si chiede al giudice del Lussemburgo se possa considerarsi compatibile con il diritto comunitario la normativa di uno Stato membro, che vieta ad un atleta di partecipare a una competizione sportiva organizzata sul proprio territorio, con la motivazione della sua diversa nazionalità (comunque, di un altro Stato membro), nonostante egli svolga un’attività lavorativa sul territorio del Paese che organizza la manifestazione e che i suoi genitori risultino ivi stabiliti.

La questione merita di essere approfondita; se l’attività sportiva del signor Agostini può essere fatta rientrare tra quelle economiche rilevanti ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE, e quindi può essere considerata professionistica, ogni limitazione alla sua libera prestazione di servizi all’interno della CE è da considerare in contrasto con gli artt. 48 e 59 del Trattato CE. Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere, una volta accettato il criterio di

⁶⁴ Corte di giustizia, ordinanza 8 luglio 1998, *cit.*

qualificazione dell'attività sportiva basata sull'indagine "sul campo" caso per caso e svincolato da criteri di mero formalismo, nell'ipotesi dell'accertamento del dilettantismo solo dichiarato (dalla Federazione o dagli organismi internazionali) della prestazione fornita dal judoka belga.

Solamente nel caso dell'effettivo dilettantismo, alla luce della passata giurisprudenza della Corte, il divieto agli atleti con nazionalità di un diverso Stato membro di partecipare a una manifestazione sportiva a carattere nazionale apparirebbe non in contrasto con gli articoli del Trattato richiamati, stante la mancanza del requisito economico della prestazione.

Non essendo pervenuto alla Corte alcun elemento idoneo a inquadrare in una di queste fattispecie la prestazione sportiva del judoka, il giudice comunitario si è trovato nell'impossibilità di giudicare.

Con la seconda questione il giudice belga chiede se il divieto di partecipare alla manifestazione sportiva opposto al signor Agostini possa essere giustificato dal fatto che, nel corso della detta manifestazione, sarà assegnato il titolo di campione nazionale dello Stato membro che la organizza.

In questo caso, per non arrivare a un nonsenso logico ancora prima che giuridico (è evidente che non può essere

campione nazionale di uno Stato un atleta di altra nazionalità), e per evitare la violazione della libera circolazione dei lavoratori, basterebbe organizzare competizioni sportive aperte a tutti e attribuire il titolo di campione nazionale al primo classificato nella graduatoria finale, non tenendo in considerazione le eventuali migliori prestazioni di atleti con diversa cittadinanza (come in Italia avviene da qualche anno per lo sci).

Infine, con la terza questione, il Tribunale di Namur domanda se, per la selezione dei partecipanti a grandi competizioni internazionali, quali i Campionati europei o mondiali o le Olimpiadi, un atleta cittadino di un altro Stato membro possa “rivendicare il diritto di essere trattato al pari dei cittadini nazionali” dello Stato membro interessato o se le Federazioni nazionali possano mantenere tale selezione riservata ai rispettivi cittadini.

Considerato che le selezioni per la partecipazione a queste manifestazioni internazionali mirano ad individuare gli atleti più rappresentativi dei singoli Stati, per motivi di prestigio che esulano, o dovrebbero esulare, dall’aspetto economico, è privo di fondamento ogni riferimento al diritto comunitario.

Questa opinione trova fondamento nelle passate pronunce della Corte di giustizia Walrave, Donà e Bosman, in cui si è

affermato che il divieto di discriminazione di cui all'art. 48 non osta a normative statali, che vietano agli atleti stranieri di prendere parte ad incontri nei quali si misurano le rappresentative nazionali.

Ragionare diversamente avrebbe come conseguenza la fine delle squadre nazionali, e delle competizioni più importanti e significative al concetto stesso di nazionali collegate, come, appunto, i Giochi Olimpici.

E - IL CASO BALOG

La vicenda giudiziaria relativa al calciatore ungherese Tibor Balog inizia con la proposta, da parte del club belga di appartenenza, il Royal Charleroi Sporting club (di seguito RCSC), in data 21 aprile 1997, di un nuovo contratto per la stagione a venire (il suo precedente contratto con la stessa squadra belga verrà a scadenza il 30 giugno 1997).

Il calciatore contatta, anche per mezzo di agenti, numerosi club stranieri, in particolare francesi e norvegesi; tuttavia il trasferimento presso essi sarà impedito, almeno per quanto sosterrà lo stesso Balog in veste di attore nella causa da lui intentata, dall'alta indennità di trasferimento richiesta dal RCSC.

Nel dicembre 1997 il signor Balog veniva ingaggiato da una squadra israeliana, senza che il Charleroi chiedesse indennità di trasferimento, poiché era stato convenuto che, al termine della stagione 1997-1998, il giocatore sarebbe dovuto tornare al RCSC.

Il 1° aprile 1998, l'avvocato del signor Balog metteva in mora il club belga, affinché riconoscesse di non poter pretendere da un futuro datore di lavoro nessuna somma di denaro in occasione di un nuovo trasferimento. In seguito al rifiuto ottenuto dal RCSC, il calciatore ungherese si rivolgeva, il 23 aprile 1998, al Tribunale di Primo Grado di Charleroi, sostenendo che, in qualità di giocatore professionista il cui contratto è venuto a scadenza, egli si trovava in una situazione analoga a quella del signor Bosman.

Ammettendo che gli effetti della sentenza Bosman non erano applicabili nei suoi confronti- egli ha nazionalità ungherese e pertanto è escluso dalla libertà di circolazione dei lavoratori prevista dall'art. 48 del Trattato CE esclusivamente per i cittadini dell'Unione⁶⁵- il signor Balog sosteneva che i Regolamenti delle organizzazioni calcistiche UEFA e FIFA, cui faceva riferimento la

⁶⁵ L'Accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e l'Ungheria dall'altra è pubblicato in GUCE L 347, 31 dicembre 1993, pag. 2. Appare evidente da un confronto tra l'art. 37 di tale Accordo, relativo alla circolazione dei lavoratori, e l'art. 28 dell'Accordo SEE, che ripete pedissequamente l'art. 48 del Trattato CE e che riguarda solamente Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che la CE ha voluto estendere gli stessi diritti previsti dall'art. 48 ai soli cittadini dei tre Stati SEE e certamente non ai cittadini ungheresi.

RCSC per giustificare le sue pretese, erano in contrasto non solo con l'art. 48, ma anche con gli artt. 85 dello stesso Trattato CE e 53 n. 1 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), di modo che egli poteva far valere tale contrasto, nonostante la sua cittadinanza non comunitaria.

Il Tribunale di Charleroi sottoponeva la questione, sotto forma di rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia CE, con ordinanza 2 luglio 1998⁶⁶, non prima di aver sinteticamente raccolto le circostanze invocate a propria difesa dalla convenuta RCSC e di aver richiamato alcuni punti delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Lenz nella sentenza Bosman, relativi all'art. 85 del Trattato CE.

Nella domanda il Tribunale belga chiedeva alla Corte comunitaria “se sia compatibile con l'art. 85 del Trattato CE e/o con l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che un club calcistico con sede nel territorio di uno Stato membro pretenda, in base ai regolamenti e alle circolari delle Federazioni nazionali e internazionali (URBSFA, UEFA, FIFA), il versamento di una “indennità di trasferimento” in occasione dell'ingaggio di un giocatore professionista già tesserato presso di esso, di cittadinanza

⁶⁶ Domanda depositata presso la segreteria della Corte di giustizia europea il 20 luglio 1998 e iscritta nel suo registro con il numero di ruolo C-264/98.

non comunitaria, il cui contratto sia venuto a scadenza, da parte di un nuovo club con sede, rispettivamente, nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo oppure in uno Stato terzo”.

In sostanza, il calciatore ungherese vuole ottenere l'estensione degli effetti della sentenza Bosman in materia di abolizione di indennità di trasferimento tra calciatori cittadini di Stati membri della CE ai trasferimenti di giocatori di Paesi non facenti parte della CE o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Innanzitutto bisogna dire che appare senz'altro possibile, anche per un cittadino ungherese, l'invocazione degli artt. 85 del Trattato CE (art. 81 dopo Amsterdam) e 53 dell'Accordo SEE, data l'irrelevanza della nazionalità dei soggetti coinvolti ai fini dell'applicabilità delle norme in materia di tutela della concorrenza, cioè proprio quelle su cui la sentenza Bosman ha evitato di pronunciarsi; sono, invece, inapplicabili i principi comunitari sulla libera circolazione ai cittadini ungheresi, a nulla valendo, da questo punto di vista, l'accordo di associazione Comunità-Ungheria⁶⁷

Il caso Balog, conclusosi davanti alla Corte di giustizia il 29 marzo 2001, è stato comunque svuotato di gran parte del suo

⁶⁷ Questo giudizio è confermato da due sentenze della Corte di giustizia, relative ai casi Kolpak e Simutenkov, di cui si tratterà nell'ultimo capitolo.

significato da due Circolari della FIFA (n. 611 del 27 marzo 1997 e n. 616 del 4 giugno 1997, entrate in vigore il 1° aprile 1999), che “hanno equiparato integralmente i trasferimenti dei giocatori extracomunitari tra società di Paesi comunitari (o dello SEE) a quello dei giocatori comunitari, abolendo anche per i primi l’obbligo di pagare l’indennità di trasferimento da parte della società che ingaggia il giocatore libero da impegni contrattuali”⁶⁸.

⁶⁸ COCCIA, *Il trasferimento dei calciatori e il diritto alla concorrenza: quale mercato rilevante?*, in *Riv. dir. sport.*, 1999

CAPITOLO SESTO

GLI SPORTIVI EXTRACOMUNITARI

1) La condizione giuridica degli sportivi extracomunitari. le leggi n. 286/1998 e n. 189/2002

Una volta “risolto” il problema costituito dalla libera circolazione degli atleti comunitari, grazie alla fondamentale costanza di orientamento giuridico seguito dalla Corte di giustizia europea, resa ancora più apprezzabile dalla mancanza, per lungo tempo, di un indirizzo politico a livello comunitario, rimaneva da affrontare, questa volta in una dimensione nazionale, la questione dei diritti degli atleti extracomunitari.

Risultava evidente come le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori assicurassero ai cittadini di Stati appartenenti alla UE un notevole vantaggio rispetto alla condizione dei non-cittadini. Anche se giustificata dall'esigenza di circolazione libera dei fattori di produzione all'interno del mercato unico europeo, tale situazione appariva ingiustificata dal punto di vista costituzionale (rimaneva inapplicato il principio di uguaglianza). Numerosi sono stati i giudizi instaurati davanti alla magistratura ordinaria, attraverso il ricorso ad una speciale azione civile contro

ogni discriminazione fondata sulla nazionalità, disciplinata dall'art. 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", successivamente modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Il testo dell'articolo prevede che, "quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere la discriminazione".

È chiaro che diversi sono i parametri da prendere in considerazione nei casi riguardanti la libera circolazione di atleti comunitari ed extracomunitari: se, nel primo caso, norme di riferimento sono le disposizioni contenute nel Trattato di Roma (rilevanti, tra l'altro, al tema trattato, sono, oltre che le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, anche quelle attinenti al divieto di intese restrittive della concorrenza⁶⁹), nel secondo caso si devono analizzare normative nazionali che vietano le discriminazioni fondate sulla razza e sulla nazionalità, ma che, nel

⁶⁹ Vedi il caso, trattato nel capitolo precedente, relativo alla vicenda processuale del calciatore ungherese Balog

contempo, salvaguardano il potere dell'autorità statale di disciplinare e regolamentare l'afflusso sul territorio italiano di lavoratori stranieri.

In Italia, i primi ricorsi davanti al giudice ordinario, basati sulla speciale azione civile contro la discriminazione introdotta dalla legge 286/98 sono stati proposti dal calciatore nigeriano Ekong, nel settembre del 2000, e dal giocatore di basket americano Sheppard, nel febbraio 2001. Entrambi i casi hanno avuto una vasta eco nel mondo dello sport, per i motivi che analizzeremo dettagliatamente più avanti, come una vasta risonanza hanno avuto, sempre in argomento di tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari, le due ordinanze emesse dal Tribunale di Pescara relative al caso del pallanuotista Hernandez Paz (ottobre e dicembre 2001).

La questione dei diritti degli sportivi extracomunitari non è però stata affrontata esclusivamente dai giudici ordinari; anche la giustizia sportiva, in particolare la Corte federale della FIGC, è stata investita del problema, con un ricorso presentato nell'aprile 2001 da diversi calciatori extracomunitari militanti nel campionato di serie A.

Come vedremo approfonditamente in seguito, la Corte federale ha addirittura sorpassato le conclusioni cui erano giunti i

giudici ordinari nei casi Ekong e Sheppard: se questi ultimi avevano riconosciuto illegittime le norme che disciplinano lo schieramento in campo degli stranieri, ma per il motivo che concretano una limitazione dei diritti relativi all'esercizio di un'attività economica o alla prestazione di un'attività di lavoro, la Corte della FIGC si spinge oltre parlando della violazione di "diritti civili sportivi", violazione che si può constatare non solo nel momento della costituzione del rapporto lavorativo, ma anche nelle sue modalità di esecuzione⁷⁰.

Per evitare l'insorgere di contenziosi tra giustizia sportiva e ordinaria, il legislatore è intervenuto ad apportare modifiche alla normativa in materia di immigrazione, già regolata dalla legge 286/98, emanando il D.Lgs. 30 giugno 2002, n. 189 (la cosiddetta legge Bossi-Fini).

Il novellato art. 27, comma 5-*bis* della legge 286/1998, prevede ora che "con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo

⁷⁰ A questo proposito, già il Tribunale di Reggi Emilia, nella sentenza relativa al caso Ekong (2 novembre 2000), aveva affermato che "a nulla vale obiettare che [lo straniero extracomunitario] percepisca egualmente la retribuzione del proprio datore di lavoro in quanto chi esercita l'attività di calciatore ha un evidente interesse ad eseguire la prestazione contrattuale: è infatti notorio che solo giocando il calciatore può mettere in mostra la propria abilità e che, viceversa, periodi di forzata inattività possono comportare una perdita di valore sul mercato".

annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili”.

Per l'anno 2003 il CONI ha proposto il limite totale di ingresso di 1850 atleti extracomunitari, limite ritenuto accettabile dal Ministro per i beni e le attività culturali, che ha provveduto all'approvazione in data 22 luglio 2003.

Resta da osservare che il legislatore ha, classificando l'atleta straniero che svolge attività “comunque retribuita” come lavoratore, riconosciuto l'esistenza di un lavoratore sportivo dilettante, mentre “per l'atleta italiano, formalmente qualificato come dilettante, ma in realtà retribuito, non può affermarsi lo stesso principio”⁷¹.

⁷¹ AA. VV., *op. cit.*, pag. 187

2) I casi Ekong e Sheppard

Il primo a servirsi della speciale azione civile contro la discriminazione razziale prevista dalla legge 286/98 è stato il calciatore nigeriano Prince Ipke Ekong che, forte di un contratto biennale stipulato con l'A.C. Reggiana S.p.A. per le stagioni sportive 2000-2001 e 2001-2002, ha convenuto in giudizio la FIGC, rea, a suo dire, di averlo discriminato non avendo provveduto al suo tesseramento.

Il diniego della Federazione al tesseramento, che comporta, ricordiamolo, l'impossibilità di esercitare la propria attività di calciatore, si basava sull'art. 40, 7° comma delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), il quale, concedendo la facoltà alle squadre di serie A e B di schierare in campo giocatori di Paesi non aderenti alla UE in numero rispettivamente di cinque e di uno, non attribuiva tale facoltà ai club militanti in serie C, come la Reggiana calcio.

Dal signor Ekong, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, adito con ricorso depositato il 27 settembre 2000, veniva sollevata l'incompatibilità tra il detto art. 40 NOIF e gli art. 43 e 44 della l. 286/98, che vietavano e sanzionavano ogni forma di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

Il giudice ha riconosciuto come reale la discriminazione lamentata dal calciatore: essa ha avuto l'effetto di compromettere l'esercizio di una libertà fondamentale in campo economico, vale a dire quella di prestare liberamente e a parità di condizioni la propria attività lavorativa⁷². L'avvenuta discriminazione, da quanto si evince dalla sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, non può essere giustificata da una impermeabilità dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, "ove, come nel caso di specie, soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare l'esercizio del gioco del calcio (*id est*: la FIGC) impedisca tale facoltà solo sulla base di un ingiustificato (*rectius*: vietato) elemento di differenziazione"⁷³.

In conclusione il giudice, accertata nella fase sommaria della procedura la sussistenza del comportamento discriminatorio, dichiarava in via incidentale l'illegittimità dell'art. 40, 7° comma NOIF per il contrasto con il disposto di carattere imperativo, di cui all'art. 43 D. L. 286/98, e sosteneva il diritto del ricorrente ad ottenere dalla FIGC il tesseramento quale calciatore professionista,

⁷² A conferma il giudice ha richiamato l'art. 16 legge 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del CONI, secondo cui le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e da regolamenti sulla base del "principio di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità", e l'art. 2, 5° comma, dello Statuto della FIGC, che fa rientrare tra i compiti istituzionali del calcio anche quello "di promuovere l'esclusione dal gioco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza"

⁷³ Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 2 novembre 2000, in *Il Foro Italiano*, 2002, pagg. 896-912.

rimettendo la decisione sulla richiesta di risarcimento presentata dal signor Ekong alla successiva fase processuale.

Molto simile è il ricorso presentato in data 16 febbraio 2001 al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianuova, da Jeffrey Kyle Sheppard, un cestista americano; anche egli sosteneva il contrasto di alcune norme federali, in questo caso delle disposizioni limitative dettate in materia di tesseramento dei giocatori provenienti da Paesi non appartenenti alla UE contenute negli artt. 12, 13, 14 e 15 del regolamento esecutivo del settore professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con l'art. 43 del D. L. 286/98.

Il signor Sheppard aveva già ottenuto una pronuncia a lui favorevole dallo stesso Tribunale, che, in data 4 dicembre 2000, gli aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il tesseramento da parte della FIP, in forza del contratto di lavoro professionistico dallo stesso Sheppard stipulato con la società Roseto basket Lido delle Rose. A tale pronuncia, tuttavia, la FIP, con delibera n. 26 del 9 dicembre 2000, aveva dato seguito procedendo all'effettivo tesseramento del giocatore americano come terzo atleta extracomunitario, stabilendo però che la quota massima di giocatori stranieri presenti in campo contemporaneamente non potesse essere superiore a due.

Ritenendo di contenuto discriminatorio tale disposizione, il ricorrente chiedeva la cessazione immediata di ogni comportamento pregiudizievole verso di lui posto in essere dalla FIP.

Risulta chiaro dall'analisi del testo dell'art. 43 della legge citata,⁷⁴ il carattere discriminatorio della limitazione posta dalla Federazione al numero di stranieri schierabili contemporaneamente in campo, "in quanto ancorata esclusivamente su ragioni attinenti alla nazionalità degli atleti"⁷⁵.

Il danno che potrebbe derivare al signor Sheppard da questa norma è evidente: atteso che, secondo quanto già evidenziato dal Tribunale di Reggio Emilia, l'atleta ha un evidente interesse a svolgere la prestazione contrattuale per mettere in mostra la propria abilità, e a poterlo fare in condizioni di parità rispetto ai suoi compagni (pensiamo alla condizione dei giocatori comunitari, per i quali nessuna limitazione è prevista), la scelta di chi schierare in campo, nel caso di Sheppard, sarebbe condizionata da motivi totalmente extrasportivi, basati esclusivamente sulla sua provenienza.

⁷⁴ Il 1° comma dell'art. 43 D. L. 286/98 stabilisce che "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, sociale, economico e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"

⁷⁵ Tribunale di Teramo, ordinanza 30 marzo 2001, in *Il Foro Italiano*, 2002

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il Tribunale di Teramo dichiara la delibera della FIP “illegittima in quanto in contrasto con l’art. 43 D. L. 286/98, perché tendente ad attuare un comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente, pregiudizievole del suo diritto a svolgere attività sportiva in Italia in condizioni di parità”⁷⁶.

L’analisi di entrambe le sentenze permette di riprendere un argomento già in parte trattato (capitolo quarto, paragrafo primo), vale a dire il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

La *ratio decidendi* delle sentenze Ekong e Sheppard è improntata sull’affermazione del primato del diritto statale su quello sportivo. Una breve analisi della dottrina, anche risalente nel tempo⁷⁷, conferma la validità della scelta operata dai Tribunali di Reggio Emilia e di Teramo: di fronte a un principio affermato con

⁷⁶ Tribunale di Teramo, ordinanza *cit.*

⁷⁷ GIANNINI, in *Prime considerazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, pag. 26, già affermava la prevalenza del diritto statale, “perché lo stato, in quanto ordinamento sovrano, non può mai rinunciare a far valere la propria sovranità”. Più recente il parere di Modugno, secondo cui l’ordinamento sportivo “non potrà mai contenere norme contrastanti con quelle dell’ordinamento statale, l’attuazione delle quali è assunta da quest’ultimo come assolutamente irrinunciabile (ad esempio norme penali, di ordine pubblico) se vorranno aspirare alla coesistenza nel suo ambito”, in “Pluralità degli ordinamenti”, voce dell’“Enciclopedia del diritto”, Milano, 1985, XXIV, pag. 58.

forza dalle leggi statali, le norme regolanti l'attività sportiva devono ritirarsi⁷⁸.

Questo non significa che l'ordinamento sportivo non possa conservare un certo margine di autonomia: come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, "l'ingerenza dell'ordinamento generale" non è tale "da coprire ogni aspetto dell'attività normativa dell'ordinamento sportivo, posto che esistono norme interne che, pur dotate di rilevanza nell'ambito dell'ordinamento che le ha espresse, sono insuscettibili di inquadramento giuridico nell'ambito dell'ordinamento generale: tali sono le norme meramente tecniche"⁷⁹.

Significativo è, a questo proposito, che il principio della inferiorità gerarchica dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale sia stato riconosciuto da un organo giudiziario sportivo, la Corte federale della FIGC. Nella decisione presa il 4 maggio 2001, relativa al ricorso presentato da Salas e altri (per la cui trattazione dettagliata si rimanda al paragrafo successivo), la detta Corte non ha fatto leva in alcun modo sull'argomento basato sull'autonomia dello sport. Nello stesso procedimento, già la Commissione disciplinare della FIGC, organo di primo grado nei confronti della

⁷⁸ In proposito il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza citata, aveva affermato che "l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può... significare impermeabilità totale rispetto all'ordinamento statale".

⁷⁹ Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *Il Foro Italiano.*, 1990, I, pag. 899

Corte federale, aveva affermato che “l’ordinamento sportivo, pur essendo dotato di autonomia, si pone comunque in posizione di subordinazione rispetto agli ordinamenti sovraordinati, cioè quelli internazionale, comunitario, statale”.

3) Il caso Salas e altri, Galliani e altri, Gargo e altri, Kallon e altri

Il 4 aprile 2001, numerosi calciatori extracomunitari tesserati per società calcistiche italiane militanti nel campionato di serie A, si rivolgevano alla Corte federale della FIGC , chiedendo la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento dell’articolo 40, 7° comma delle NOIF. L’articolo in questione, che prevedeva la possibilità per le squadre di calcio di serie A di “tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti alla UE”, e che “solo tre di essi potranno [...] essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale”, avrebbe violato, secondo i ricorrenti, i loro diritti in quanto lavoratori extracomunitari⁸⁰.

⁸⁰ Sembra opportuno approfondire quella che è apparsa la vera strategia dei ricorrenti. L’art. 40 NOIF limitava, in effetti, le società calcistiche nel numero di atleti extracomunitari da tesserare. Considerando che per gli atleti comunitari era in vigore la libera circolazione, è ovvio che verso essi si orientassero le scelte di mercato. Molti club, considerando che il mercato europeo era stato ampiamente saccheggiato, decisero così di aggirare la norma federale ricorrendo alla pratica della naturalizzazione dei giocatori extracomunitari. La magistratura ordinaria fu la prima a sospettare della

Contro questa norma federale si era già pronunciato, nella sentenza relativa al caso Ekong, il Tribunale di Reggio Emilia, che aveva considerato prevalente sulla normativa sportiva la legge dello Stato italiano, tutelante il principio di non discriminazione. In quel caso, tuttavia, come nel procedimento instaurato da Sheppard, il ricorso era stato presentato da soggetti cui era stato negato il tesseramento dalle rispettive federazioni. Nel caso in esame, invece, si è avuta la prima applicazione di un' importante norma introdotta nel nuovo Statuto della FIGC il 14 ottobre 2000; secondo l'art. 32, 5° comma, "ogni tesserato o affiliato della FIGC può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o

legittimità di questa pratica, visto l'elevato numero di atleti e squadre che vi facevano ricorso e la facilità con cui la cittadinanza era concessa: il 6 aprile 2000 la Procura di Roma aprì un'inchiesta sulla documentazione presentata dal calciatore argentino della S.S. Lazio Veron, tramite la quale egli aveva ottenuto la cittadinanza italiana. In breve tempo altre Procure si occuparono del caso, fino ad accertare, solo in Italia, ma c'è da dire che il fenomeno era diffuso in tutta Europa, trentaquattro casi di passaporti falsi. Di conseguenza cominciarono ad aprirsi processi anche davanti alla giustizia sportiva: numerosi sono stati i deferimenti alla Commissione disciplinare della FIGC. L'accusa era di violazione dell'obbligo di lealtà sportiva imposto dall'art. 1 del Codice di giustizia sportiva, essendosi creata una situazione di ingiusto vantaggio a favore dei club che avevano violato le norme federali rispetto a quelli che ad esse si erano attenute. Per uscire da un'*impasse* che rischiava di mettere in serio pericolo la credibilità del sistema-calcio, il presidente del CONI, nonché commissario straordinario della FIGC, Gianni Petrucci, in accordo con il presidente della Commissione disciplinare, Sergio Artico, demandarono la decisione sui ricorsi alla Corte federale, organo di secondo grado della giustizia calcistica, con funzioni di interprete e giudice di legittimità delle norme statutarie e federali. La speranza era che una pronuncia di questo organo contraria alla legittimità dell'art. 40, 7° comma NOIF svuotasse di significato i processi sportivi di primo grado momentaneamente sospesi, con la conseguenza di un alleviamento della responsabilità degli imputati (se la norma fosse stata abrogata essendo dichiarata illegittima, le pene per la sua violazione avrebbero dovuto essere minime). In effetti le sentenze di "passaportopoli", emesse dopo la decisione della Corte federale del 3 maggio 2001, sono stata segnate da una generale indulgenza per le società imputate, colpite solo con pene pecuniarie, a tal punto che i giornali hanno parlato di un "colpo di spugna" per esse. Ad essere veramente penalizzati sono stati i calciatori, per i quali sono state decise severe sospensioni dall'attività.

associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale". Si cerca, con questa norma, di dare una risposta alla crescente esigenza di tutela dei diritti, rimanendo nell'ambito della giustizia sportiva: "proprio il caso in esame dimostra come la giustizia sportiva possa assicurare una tutela complementare ed eventualmente più rapida, efficace ed adeguata di quella dispensata dal giudice ordinario"⁸¹.

La Corte arriva, con la sentenza emessa il 3 maggio 2001, a due conclusioni: una di carattere dispositivo ("È illegittimo l'art. 40, comma 7 delle NOIF, nella parte in cui prevede che soltanto tre giocatori tesserati e provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea possano essere inseriti nell'elenco ufficiale dell'arbitro ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale"), e una di carattere propositivo, con cui si cerca di tutelare l'identità del calcio nazionale e i vivai ("Le restanti disposizioni dell'art. 40, comma 7 delle NOIF, che pongono limiti al tesseramento dei calciatori cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea avranno efficacia fino a quando il CONI non avrà formulato i propri indirizzi e criteri relativi alla dichiarazione di assenso al lavoro dei calciatori extracomunitari").

⁸¹ NAPOLITANO, *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del CONI*, in *Il Foro Italiano*, 2001, pagg. 530-541.

Per quanto riguarda il primo punto, la Corte rileva come la norma in questione incida “su soggetti che hanno già sottoscritto il contratto di lavoro e conseguito il tesseramento”, introducendo “indebite restrizioni al rapporto di lavoro di tali atleti, per ragioni esclusivamente legate alla cittadinanza”. Di qui la Corte deduce una violazione dell’art. 2, 2° comma (“Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano”) e dell’ art. 43, 2° comma, lett. c) (compie un atto di discriminazione “chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione [...] allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità”) del D. L. 286/98.

Dalla conclusione della Corte deriva un’immediata produzione di effetti della decisione: una volta riconosciuta la fondatezza delle pretese avanzate dai ricorrenti, subitanea conseguenza deve essere l’adozione delle misure idonee a garantire l’esercizio dei diritti illegittimamente compressi, a maggior ragione in questo caso, in cui il principio di non discriminazione è tutelabile con la semplice rimozione della norma lesiva.

Assicurando una tutela immediata ed efficace ai diritti fondamentali dei ricorrenti, si pongono “le premesse per invertire la tendenza a chiedere protezione contro gli organi dell’ordinamento sportivo alla giurisdizione statale, nel presupposto che la giustizia interna non sia idonea a dispensarla”⁸²

Per quanto riguarda il secondo punto, la Corte ritiene il limite numerico che fissa a cinque i giocatori extracomunitari tesserabili, “pur non del tutto conforme” alla nuova disciplina dell’immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, sostanzialmente finalizzato “a realizzare una forma di programmazione dell’ingresso dei calciatori extracomunitari”, considerato che la normativa statale non ha introdotto “un sistema di integrale liberalizzazione degli ingressi, per le categorie particolari prese in considerazione”.

Per questo motivo, la Corte affida al CONI l’elaborazione dei criteri su cui basarsi per consentire un ingresso contingentato di stranieri, affidandogli un grande potere regolativo, in un campo in cui, d’altra parte, la particolarità dello sport richiede una competenza specifica che nessuno meglio dell’organo governativo supremo dello sport italiano dovrebbe avere.

⁸² NAPOLITANO, *Il Foro Italiano*, 2001, cit.

La decisione della Corte riesce così a salvare parzialmente la necessità di autogoverno dello sport, coniugandola però con il riconoscimento della supremazia dell'ordinamento generale⁸³.

4) Il caso Hernandez Paz

Molto interessante è l'analisi del caso processuale relativo al pallanuotista spagnolo Hernandez Paz, che ha dato origine a due pronunciamenti del Tribunale di Pescara⁸⁴. Interessante, si diceva, per vari motivi: innanzitutto per estendere l'ambito del nostro esame a uno sport, la pallanuoto, autodefinitosi dilettante, diverso quindi, anche sotto questo aspetto, dal calcio e dalla pallacanestro, finora indagati; poi, per riprendere l'argomento, già trattato, della distinzione tra professionismo e dilettantismo; ancora, per verificare l'applicabilità della normativa di protezione dalla discriminazione prevista dalla legge 286/98 anche ai cittadini comunitari; e infine, per analizzare i motivi della seconda decisione del Tribunale di Pescara che, nel giro di due mesi, ha capovolto il giudizio di primo grado.

⁸³ Sul punto, MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pagg. 1 ss.

⁸⁴ Tribunale di Pescara, Ordinanza 18 ottobre 2001; Tribunale di Pescara, Ordinanza 14 dicembre 2001.

Il ricorrente, giocatore di livello internazionale, ha convenuto la Federazione Internazionale Nuoto (FIN) davanti al giudice di Pescara, lamentando la natura discriminatoria (considerata la sua natura di straniero, tutelato, come tale, dalle previsioni legislative di cui agli artt. 43 e 44 della legge 286/1998) di una delibera emanata dalla detta Federazione nel giugno 2000, in cui si stabiliva in tre il numero massimo di atleti stranieri tesserabili da ogni squadra; questa norma impediva alla società pescarese “Cus D’Annunzio” (che aveva già ingaggiato due croati e un russo) di tesserarlo per la partecipazione al massimo campionato nazionale.

La FIN ha incentrato la sua difesa principalmente su tre punti:

- 1) Sul fatto di aver assunto, per effetto del D. Leg. 249/1999 di riordino del CONI, lo stato giuridico di associazione di diritto privato, rendendo così insindacabile l’autoregolamentazione datasi, e sull’osservazione che l’art. 43 della legge 286/1998 limita la sua sfera di applicazione ai vari settori della “vita pubblica”, laddove la FIN agisce in un campo prettamente privatistico.

- 2) Sul difetto, da parte del ricorrente, di una condizione posta dallo statuto federale per il tesseramento, vale a dire la permanenza da almeno un anno dello straniero sul territorio nazionale.
- 3) Sulla mancanza di qualunque intento discriminatorio della norma denunciata, essendo finalizzato il limite dei tesseramenti stranieri alla protezione dei vivai e alla formazione di squadre nazionali competitive per i Giochi Olimpici.

Nella causa è intervenuto il CONI che, facendo suoi i motivi di resistenza della FIN, ha aggiunto la pretesa infondatezza della domanda avversa relativamente all'applicazione della legge 286/1998 al caso in questione, ritenendone l'operatività circoscritta alle prestazioni sportive professionistiche, mentre la FIN sovrintende a competizioni di pallanuoto di puro dilettantismo.

Nella sentenza, emessa il 18 ottobre 2001, il Tribunale di Pescara ha innanzitutto chiarito che la tutela apprestata dall'art. 43 della legge 286/1998⁸⁵ è applicabile a tutti gli stranieri, compresi i cittadini comunitari; il legislatore, nel dettare l'articolo, ha scelto un tenore volutamente universale, per cui si ritiene che ogni attività di

⁸⁵ Per il contenuto dell'art. 43, v. nota n. 75

rilievo sociale costituisca oggetto di protezione, indipendentemente dalla sussistenza di un preminente aspetto economico-professionale. Così il Tribunale di Pescara nella sua prima ordinanza: “La distinzione (peraltro assai sfuggente nell’agonismo del nostro tempo) tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, pertanto, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante”⁸⁶.

Inoltre, sempre nella prima ordinanza, il giudice abruzzese richiama l’art. 16 del D. L. 242/99, che impone alle singole federazioni sportive nazionali il principio statutario di “partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità” e rifiuta l’argomento difensivo basato sulla natura privatistica della FIN di cui al punto 1), ricordando che ciò non esenta la stessa Federazione dall’osservazione dei principi di ordine pubblico, come quello di non discriminazione, che fungono da limite in qualunque attività negoziale privata.

La conclusione cui arrivava il giudice di Pescara era che il ricorrente, “cittadino comunitario titolare di stabilirsi in ogni Paese UE senza limiti di sorta (da qui la palese illegittimità dell’art. 5, 5° comma, dello Statuto FIN relativo alla residenza in Italia da almeno

⁸⁶ *Il Foro Italiano*, 2002, pag. 906

un anno)”, non poteva essere escluso dall’attività agonistica; il rifiuto di tesseramento era pertanto considerato illegittimo.

Posto che le argomentazioni portate dal Tribunale abruzzese a sostegno della sua decisione sono apparse logiche e condivisibili, molto scalpore ha suscitato l’ordinanza, emessa in data 14 dicembre 2001, in sede di reclamo ,dallo stesso Tribunale.

Capovolgendo quanto affermato nella prima decisione, nell’ordinanza del 14 dicembre si afferma l’impossibilità di ricorrere alla tutela prevista dagli artt. 43 e 44 della legge 286/98 per far cessare comportamenti discriminatori nei confronti di cittadini stranieri, se la discriminazione si verifica nell’ambito dell’attività sportiva, “posto che l’interesse a far pratica sportiva non rientra tra le libertà fondamentali”. Inoltre, secondo il Tribunale, non si può ricomprendere l’interesse del ricorrente nel diritto al lavoro – questo sì, tutelato come diritto fondamentale –, “perché dalla normativa di settore esibita non si ricava in alcun modo che il campionato nazionale di pallanuoto sia stato organizzato in Italia su base professionistica”.

Queste motivazioni non sono state condivise da gran parte della dottrina⁸⁷: innanzitutto una discriminazione dovuta a ragioni di

⁸⁷ AA. VV., 2004, *cit.*; AGNINO, 2002, *cit.*; TOGNON, 2002, *cit.*; CALÒ, *Sport e diritti fondamentali*, in *Corriere Giuridico*, 2002, n. 2.

razza, etnia, colore, credo religioso viola per definizione il diritto umano a non essere discriminato per queste stesse ragioni: non è possibile una discriminazione così configurata che non leda almeno questo diritto fondamentale⁸⁸.

Inoltre, la parte della pronuncia del giudice abruzzese che si appella al dilettantismo della pallanuoto non tiene in considerazione un orientamento giurisprudenziale più che affermato (da ultimo, dalla Corte di giustizia europea nella sentenza dell'11 aprile 2000 relativa al caso Deliège), secondo cui la mera constatazione della qualifica dilettantistica data da una Federazione deve lasciare il posto ad un'indagine concreta, caso per caso, dell'attività svolta dall'atleta e, in particolare, alla constatazione che si tratta di attività lavorativa ogni volta che questa sia compensata con un corrispettivo superiore alle spese sostenute⁸⁹.

Quel che è certo è che, per evitare sviste e non dare adito alle più diverse interpretazioni giudiziali, sarebbe necessario un

⁸⁸ GAROFALO-MCBRITTON, *Immigrazione e lavoro: nota al t.u. 25 luglio 1998 n. 286*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2000, pagg. 483-514.

⁸⁹ Come già sottolineato, "ove si accordasse rilevanza esclusiva, o predominante, alla qualificazione operata dalle federazioni sportive nell'ambito della disciplina regolamentata dal CONI, ne discenderebbe la disparità di trattamento tra sportivi che svolgono una prestazione qualitativamente identica- sotto il profilo degli obblighi relativi alle sedute di allenamento, all'osservanza del periodo di ritiro, all'assoggettamento a sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi federali per la violazione del divieto di partecipare a competizioni sportive, sia pure amichevoli, non previste nel calendario ufficiale di gare, senza la prescritta autorizzazione- finendo per essere assoggettati ad una disciplina diversa in virtù della presenza o no della relativa qualifica", AGNINO, *cit.*, pag. 900.

intervento del legislatore che mettesse chiarezza nello *status* dei lavoratori sportivi, possibilmente accantonando la ormai inservibile e più volte disattesa, in special modo dalla giurisprudenza comunitaria, distinzione tra atleti professionisti o dilettanti, per puntare “sull’incidenza economica che l’attività esplicata [sportiva] ha nel sistema del diritto sportivo, come compreso dal Tribunale monocratico di Pescara ma clamorosamente ignorato dal Collegio abruzzese in sede di reclamo”⁹⁰.

5) I pallavolisti cubani: i casi Gato, Dennis, Rivero, Mayeta e Borges

Si tratta di giocatori di pallavolo di nazionalità cubana, quasi tutti militanti nella rappresentativa nazionale del loro Paese, che hanno chiesto tra il 2001 e il 2002 asilo politico in Italia, dichiarando di essere impediti nell’esercizio delle libertà democratiche in patria.

I giocatori, con l’intenzione di disputare il campionato di serie A italiano, hanno cercato di ottenere, in diversi momenti, il tesseramento da parte della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV); questa ha però rigettato le loro richieste, con la motivazione che la

⁹⁰ TOGNON, 2002, *cit.*

Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) non aveva concesso loro l'autorizzazione per trasferirsi in Italia (*transfer*).

Ritenendosi discriminati in base alla nazionalità, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. N. 286/98 Gato e Dennis sono stati i primi ad impugnare il diniego al tesseramento della FIPAV davanti ai giudici ordinari, forti di un regolare permesso di soggiorno, concesso per ragioni umanitarie, e di un accordo contrattuale già raggiunto con un club italiano.

Realmente interessante e significativo è il fatto che, partendo dalla pressoché identica situazione di fatto, due Tribunali nazionali, quello di Verona e quello di Roma, sono arrivati - oltretutto a distanza di tredici giorni l'uno dall'altro- a conclusioni molto diverse.

In effetti, dalla lettura dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 23 luglio 2002, emergeva la sussistenza di un comportamento discriminatorio ai danni del ricorrente Gato Moja, lesivo del suo diritto al lavoro: “la necessaria e preventiva autorizzazione delle Federazioni sportive di appartenenza, richiesta per i lavoratori sportivi extracomunitari, costituisce un ingiustificato e pertanto vietato, ai sensi degli artt. 43, lett. d) e 44 D. Lgs. 286/98, elemento di differenziazione rispetto ai lavoratori italiani ed extracomunitari tale da compromettere il godimento o l'esercizio in

condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

Di tutt’altro avviso il Tribunale di Roma, che, pronunciandosi sul ricorso presentato da Angel Dennis, nella sua decisione, datata 10 luglio 2002, ha ritenuto non potersi applicare al caso in questione le disposizioni contenute nella l. n. 91/81 relative al divieto di limiti previsti per il giocatore professionista nell’estrinsecazione della sua libertà contrattuale. A questa conclusione il Giudice romano è arrivato considerando l’inquadramento dilettantistico dato al gioco della pallavolo da parte del CIO e del CONI⁹¹. E’ da rilevare come, proprio trattando dell’annoso problema professionismo-dilettantismo, il Giudice di Verona era arrivato a conclusioni ben diverse: “prive di pregio appaiono le considerazioni di parte convenuta circa un minor rango del dilettantismo rispetto al professionismo e circa una conseguente inconfigurabilità e non tutelabilità di un diritto al lavoro del giocatore dilettante: le norme contenute nel D. Leg. 286/98 non legittimano alcuna discriminazione del dilettante”.

⁹¹ Sulle motivazioni che stanno alla base della regola che prevede la necessità dell’autorizzazione da parte della Federazione di provenienza per l’ottenimento da parte della FIVB del *transfer* internazionale, Crocetti Bernardi e Silvestri indicano la volontà di impedire che il gioco al più alto livello finisca con l’essere monopolizzato dalle Nazioni che hanno più mezzi economici.

La sussistenza di un comportamento discriminatorio da parte della FIPAV è stato accertato anche dal Tribunale di Piacenza, che, con provvedimenti emessi il 23 ottobre e il 15 novembre 2003 in seguito ai ricorsi presentati da Rivero, Majeta e Borges, ha ordinato alla FIPAV di procedere immediatamente al tesseramento dei suddetti atleti, in modo da consentirne la partecipazione al campionato 2002-2003. Il Giudice piacentino, riprendendo quasi testualmente la decisione del Tribunale di Verona, ha riconosciuto la discriminazione “nell'imposizione dell'obbligo del preventivo rilascio -per i lavoratori sportivi extracomunitari- dell'autorizzazione delle Federazioni sportive di appartenenza, ai fini del tesseramento alla FIPAV”.

6) Il caso Amine Khazari

I genitori del minorenne calciatore marocchino Amine Khazari hanno presentato un ricorso al Giudice unico di Bolzano ai sensi dell'art. 44 D. Leg. 286/98, chiedendo la cessazione del comportamento discriminatorio da parte della Lega Professionisti Serie C e della FIGC nei confronti del figlio, il cui tesseramento presso il Fussballclub Sudtirol s.r.l. era impedito dal dispositivo dell'art. 40 , c. 7 delle NOIF, che non ammette per le società

partecipanti ai campionati professionistici diversi dalla serie A e B la possibilità di tesserare calciatori provenienti da Stati non aderenti alla UE.

Il Giudice di Bolzano, richiamando quanto evidenziato dal Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza del 2/11/2000 relativa al caso Ekong, ha ritenuto il giocatore marocchino effettivamente discriminato, essendo stato escluso il suo tesseramento solo sulla base della sua origine nazionale⁹². Per questa ragione lo stesso organo giudiziario ha ordinato il tesseramento dell'atleta quale "calciatore giovane di serie".

Si è così riconosciuta la discriminazione ai danni di Khazari, impedito nell'esercizio di una libertà economica spettategli, vale a dire quella di svolgere la sua attività sportiva per il club di Bolzano all'interno della Lega professionistica di serie C e di ottenere a ragione di essa un indennizzo, esclusivamente a causa della sua origine nazionale extra-UE.

È da sottolineare come, ancora una volta, la giustizia ordinaria non abbia perso occasione per rimarcare la subordinazione dell'ordinamento sportivo a quello statale⁹³, non

⁹² Ordinanza Giudice unico di Bolzano, 24 febbraio 2004

⁹³ Subordinazione, peraltro, accettata dallo stesso mondo sportivo, come dimostra la già trattata sentenza emessa dalla Corte federale della FIGC il 3 maggio 2001.

potendo la specificità del primo essere portato a giustificazione di una condotta discriminatoria⁹⁴.

7) Gli sportivi di Paesi aventi con la Comunità Europea accordi di associazione

A - IL CASO MALAJA

A distanza di quasi quattro anni dalla pronuncia relativa al caso Olsson, emessa dal Tribunale spagnolo di Santander il 14 ottobre 1996, un giudice nazionale⁹⁵ torna ad occuparsi di libera circolazione di lavoratori sportivi; la decisione del giudice nazionale, in questo caso francese, è, però, in questo procedimento, resa più complicata dal fatto che la cestista Malaja appartiene ad un Paese, la Polonia, che non fa parte della Comunità europea, ma ha con essa un accordo di cooperazione⁹⁶.

⁹⁴ La discriminazione, nel caso in questione, nasce, secondo il giudice di Bolzano, dal contrasto tra quanto dispone l'art. 7 delle norme NOIF e alcuni inderogabili e fondamentali principi, come quelli di uguaglianza e libertà, ricavabili dal dettato costituzionale e posti a fondamento di accordi internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ratificata dall'Italia con la legge 654/75.

⁹⁵ Sentenza 3 febbraio 2000, Corte amministrativa d'appello di Nancy, in *Riv. dir. sport.* 2000, pagg. 325-335.

⁹⁶ L'art. 37, paragrafo 1 dell'accordo concluso il 16 dicembre 1991 tra la Comunità europea e gli altri Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, prevede che "Sotto riserva delle condizioni e delle modalità applicabili in ciascuno Stato membro, i lavoratori di nazionalità polacca regolarmente assunti sul territorio di uno Stato membro non possono formare oggetto di discriminazione in ragione della loro nazionalità, per quanto concerne le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento in rapporto ai cittadini di tale Stato membro".

In considerazione del fatto che l'art. 8 del regolamento sportivo della lega femminile della *Fédération Française de Basketball* (FFBB) prevede che una squadra non possa schierare nella stessa partita più di dieci giocatrici, ivi comprese al massimo due atlete straniere con nazionalità di Paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo (SEE), e che la squadra francese del Racing club di Strasburgo, con cui la Malaja aveva in essere un rapporto contrattuale, già aveva tesserato una giocatrice bulgara e una croata, il tribunale di Strasburgo aveva deciso, in primo grado, di non dare seguito alla richiesta della cestista polacca, che chiedeva le venissero applicate le regole relative alla partecipazione al campionato previste per le atlete di Nazioni appartenenti alla CE.

Nel ricorso, presentato il 5 febbraio 1999 alla Corte amministrativa di Appello di Nancy, la Malaja chiedeva l'annullamento della precedente decisione del Tribunale amministrativo di Strasburgo, trovando ferma opposizione da parte della Federazione francese.

La Malaja sosteneva che il Tribunale di primo grado era incorso in un errore di fatto ritenendo non omologato dalla F.F.B.B. il contratto da lei stipulato con il Racing Club in data 3 giugno 1998, come risultava dall'analisi della corrispondenza della Federazione stessa del 18 gennaio 1999. Il punto era molto

importante perché su esso era impostata la difesa della FFBB, vincente nel primo grado: infatti, se, a norma dei regolamenti federali francesi, tutti i contratti di lavoro devono essere omologati dalla Federazione, pena la loro inefficacia giuridica, essendo stato ritenuto dal giudice di Strasburgo non omologato il contratto tra Malaja e Racing club, l'atleta in questione non poteva ritenersi legalmente assunta in Francia ai fini e per gli effetti di cui all'accordo di cooperazione e ad essa non poteva essere applicata la disciplina prevista per i cittadini di uno Stato appartenente al SEE.

È proprio su questo punto che la decisione assunta dalla Corte di Nancy in appello appare rilevante: ancora una volta si afferma il limite dell'ordinamento sportivo nei confronti di quello statale. Il giudice francese, infatti, sostiene a chiare lettere che l'art. 337 del regolamento generale della Federazione francese di pallacanestro, che fa dipendere l'esistenza e l'efficacia giuridica dei contratti di lavoro stipulati dalle giocatrici dalla ricevuta omologazione da parte della stessa autorità federale, opera esclusivamente all'interno del sistema sportivo; il difetto di omologazione non può impedire al contratto di lavoro di esplicare i suoi effetti previsti dal diritto comune. Per questo motivo non si può attribuire al regolamento federale e all'avvenuta omologazione secondo le sue regole il valore di interprete della locuzione

“legalmente assunto in uno Stato membro”, contenuta nell’art. 37 dell’accordo di cooperazione tra CE e Polonia: “ragionando diversamente, si finirebbe per dar luogo a violazioni di principi (comunitari) fondamentali, quali quelli di non discriminazione e di libera circolazione delle persone”⁹⁷.

Considerando quindi valido il contratto di lavoro della Malaja, che era inoltre titolare di un regolare titolo di soggiorno, il Tribunale la considerava regolarmente assunta in Francia. Di conseguenza, “la FFBB non poteva, senza recare pregiudizio al principio di non discriminazione sancito dall’art. 37 dell’accordo di associazione, rifiutarsi di autorizzare la ricorrente a partecipare alle partite della lega femminile in quanto giocatrice straniera proveniente da uno Stato facente parte dello Spazio Economico Europeo”⁹⁸.

Insomma, il giudice francese ordina l’equiparazione della Malaja alle giocatrici francesi, nonostante la mancanza di omologazione del suo contratto da parte della Federazione, per tutto quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento: diverso comportamento da parte della FFBB sarebbe

⁹⁷ BASTIANON, *Accordi di cooperazione e libera circolazione degli sportivi extracomunitari*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, pag. 333.

⁹⁸ Sentenza Corte d’appello di Nancy, *cit.*

da considerarsi in violazione del diritto comunitario, in particolare dell'art. 37 dell'accordo di cooperazione tra CE e Polonia.

Si è posta, da parte della dottrina, una questione ulteriore, in termini logici immediatamente successiva alla decisione assunta dal Tribunale di Nancy: *quid iuris* se l'atleta polacca, avendo ricevuto un'offerta lavorativa da un altro Paese membro della CE, avesse deciso di accettarla? In questo caso, la libertà di circolazione riconosciuta ai cittadini comunitari può essere estesa ai lavoratori che, pur avendo la cittadinanza di Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, rimangono extracomunitari?

In effetti, dal confronto dell'art. 37 dell'accordo di cooperazione con l'art. 48 del Trattato CE (ora art. 39), si nota come nel primo non vi sia alcun riferimento alla libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea e non sia previsto il diritto di spostarsi liberamente all'interno degli Stati membri per rispondere a domande di lavoro effettive; anche il divieto di discriminazione dei cittadini polacchi è subordinato alle condizioni previste in ogni Stato membro per quanto riguarda le modalità di assunzione, la retribuzione e il licenziamento.

In sostanza, secondo quanto ritiene la dottrina prevalente in argomento⁹⁹, l'atleta extracomunitario regolarmente ingaggiato in uno Stato può pretendere una parità di trattamento con i suoi compagni di tale Stato (ad esempio, per quanto riguarda l'assistenza medica), ma non potrà pretendere di spostarsi liberamente in un altro Paese membro della UE per rispondere ad un'offerta di lavoro, essendo prevalente l'esigenza di salvaguardare il rispetto delle politiche migratorie dei singoli Stati.

Lo sportivo dovrà entrare legalmente nella nuova nazione da cui abbia ricevuto l'offerta di lavoro quale cittadino extracomunitario, rispettando i limiti quantitativi ai flussi migratori fissati singolarmente dagli Stati membri.

B - IL CASO KOLPAK

L'indirizzo interpretativo affermatosi successivamente alla sentenza relativa al caso Malaja sembra trovare conferma in una pronuncia della Corte di giustizia, chiamata ancora una volta ad occuparsi di libera circolazione dei lavoratori sportivi.

⁹⁹ AA VV, *Diritto dello sport*, cit; BASTIANON, *Riv. dir. sport.* 2000, cit; ROSSI, *Gli stranieri*, in A. TIZZANO (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2000, pagg. 129-147; ADINOLFI, *La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normativa nazionale*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Giuffrè, Milano, 1998, pagg. 123-155.

Anche nel caso di Maros Koplak, giocatore di pallamano di nazionalità slovacca, il quesito posto alla Corte di giustizia europea dal giudice nazionale tedesco, l' *Oberlandesgericht Hamm*, è se una normativa posta da una Federazione sportiva nazionale che limita il numero di atleti di Paesi extracomunitari schierabili nelle partite di campionato sia in contrasto con gli accordi di associazione UE-Repubblica slovacca¹⁰⁰.

In particolare, l'art. 38, n. 1 primo trattino di tale accordo prevede che “nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro”.

Riconosciuto in via preliminare legittimo il ricorso presentato da Koplak presso il giudice nazionale, data l'efficacia diretta attribuita alle disposizioni contenute nell'accordo CE-

¹⁰⁰ Accordo europeo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione il 19 dicembre 1994

Slovacchia¹⁰¹, la Corte di giustizia constata la regolarità dell'attività svolta dal ricorrente, avendo egli in essere un contratto di lavoro con una squadra di pallamano tedesca di seconda divisione e essendo in possesso di regolare permesso di soggiorno. Alla luce di quanto accertato, la Corte del Lussemburgo disattende il principale motivo di resistenza del *Deutscher Handballbund* (DHB), la Federazione tedesca di pallamano, e dei costituiti governi ellenico, spagnolo e italiano, sostenitori del fatto che le norme dello Statuto federale limitatrici del numero di giocatori extracomunitari riguardino l'accesso all'occupazione e non il trattamento degli atleti stranieri, con la conseguenza che l'art. 38, riguardando le condizioni di lavoro, non sarebbe applicabile nel caso di specie; con gli accertamenti di cui sopra, invece, la Corte ha ritenuto, a ragione, Kolpak già inserito nel mondo del lavoro e quindi passibile di discriminazione nel caso di mancato rispetto dell'art. 38 dell'accordo di associazione¹⁰².

¹⁰¹ Un precedente è da riscontrare nella sentenza 29 gennaio 2002, *Pokrzeptowicz-Meyer*, causa 162/00, in cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'efficacia diretta di un articolo contenuto nell'accordo di associazione tra CE e Polonia

¹⁰² La Corte, nella sentenza dell'8 maggio 2003, relativa al procedimento C-438/00, afferma che "l'art. 38, n. 1 primo trattino dell'accordo di associazione CE-Slovacchia osta all'applicazione al signor Kolpak di una normativa come quella prevista all'art. 15, nn. 1, lett. b) e 2 dello Statuto della Federazione, che prevedono il limite massimo di 3 giocatori extracomunitari, per la parte in cui quest'ultima ha per conseguenza che il signor Kolpak, in quanto cittadino slovacco, benché regolarmente occupato in uno Stato membro, dispone, in linea di principio, soltanto di una possibilità limitata, rispetto ai giocatori cittadini di Stati membri o cittadini di Stati membri del SEE, di partecipare a taluni incontri, cioè gli incontri di campionato e di coppa della *Bundesliga* e della

Pertanto, in presenza di un regolare contratto di lavoro regolare, al giocatore slovacco devono essere riconosciuti i diritti attribuiti agli atleti comunitari in materia di condizioni lavorative, di retribuzione e di licenziamento.

Sono evidenti la portata e le possibili conseguenze di questa sentenza: se le norme interne delle Federazioni regolanti l'accesso alle competizioni di atleti provenienti da Stati non facenti parte della UE non hanno più valore nel caso tali Stati abbiano stipulato con la Comunità Europea accordi di cooperazione contenenti la clausola di non discriminazione dei suoi lavoratori, davvero appare giustificata la definizione di "Bosman 2" data a questo intervento della giurisprudenza comunitaria.

È chiaro che l'importanza della sentenza è limitata dalla circostanza che i Paesi con cui la UE ha stipulato accordi di associazione o di cooperazione sono ormai entrati a far parte di essa. Per questo si è giustamente ridimensionato l'effetto della pronuncia della Corte dell'8 maggio 2003 parlando di "effetto anticipatorio"¹⁰³ della sentenza Kolpak: oggi gli atleti provenienti da Slovacchia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Estonia, Lituania,

Regionalligen che costituiscono peraltro l'oggetto essenziale della sua attività in qualità di giocatore professionista".

¹⁰³ CROCETTI BERNARDI, in COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, 2004, pag. 97.

Lettonia, Malta e Cipro godono degli stessi diritti dei cittadini comunitari, compreso quello di libera circolazione dei lavoratori.

Quello che le Federazioni temono è che un possibile aumento degli accordi di cooperazione tra UE e Stati anche extraeuropei (ipotesi verosimile, in considerazione dell'ultimo orientamento della politica estera della UE) portino ad un accesso indiscriminato degli stranieri nei campionati nazionali.

Resta da ricordare che, comunque, come già accennato nella trattazione del caso Malaja, gli atleti provenienti da Paesi che abbiano stipulato con la UE accordi di associazione godrebbero dei diritti sulle condizioni di lavoro previsti per gli sportivi comunitari, ma non gli sarebbe consentita la libera circolazione tra Paesi membri della UE.

C - IL CASO SIMUTENKOV

Una recentissima sentenza, datata 12 aprile 2005, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia europea sul tema della parità delle condizioni di lavoro per cittadini di Paesi aventi con la UE accordi di cooperazione.

Il ricorrente è, in questo caso, un atleta russo, Igor Simutenkov, titolare di un permesso di soggiorno e di un contratto

di lavoro in Spagna, che presta la propria attività di calciatore professionista presso il *Club Deportivo Tenerife*.

Essendo il giocatore russo in possesso di una licenza federale che lo inquadrava come giocatore extracomunitario, e essendo previsti dalla *Real Federaciòn Espanola de Fùtbol* (RFEF) dei limiti alla possibilità di schierare in campo questa categoria di giocatori¹⁰⁴, Simutenkov decideva di chiedere alla Federazione di essere tesserato in qualità di comunitario, sulla base del principio di non discriminazione previsto all'interno dei Paesi membri della UE per i lavoratori russi dall'art. 23, n. 1¹⁰⁵ dell'accordo di partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Federazione russa dall'altra, entrato in vigore il 1° dicembre 1997. E' da evidenziare, come non ha mancato di fare la Corte del Lussemburgo¹⁰⁶, che tale art. 23 riprende pienamente il contenuto dell'art. 38, n. 1 primo trattino dell'accordo di cooperazione tra UE

¹⁰⁴ L'accordo stipulato tra RFEF e l'associazione dei calciatori spagnoli il 28 maggio 1999 prevedeva il numero massimo di tre atleti extracomunitari da schierare contemporaneamente in campo, per il periodo compreso tra la stagione 2000/2001 e la stagione 2004/2005

¹⁰⁵ Questo il testo dell'articolo: "Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento"

¹⁰⁶ "Si deve constatare che l'enunciato dell'art. 23, n. 1 dell'accordo di partenariato Comunità-Russia è molto simile a quello dell'art 38, n. 1 primo trattino dell'accordo di associazione Comunità-Slovacchia", punto 34, sentenza del 12 aprile 2005, relativa al procedimento C-256/03.

e Slovacchia, che era stato invocato a sostegno delle sue ragioni dal giocatore di pallamano slovacco Kolpak.

Con decisione del 19 gennaio 2001, la RFEF ha respinto la domanda di Simutenkov, il quale ha deciso di procedere secondo la giustizia ordinaria, presentando ricorso prima al *Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo* e, successivamente, contro la decisione di questo Tribunale amministrativo, all'*Audiencia Nacional*, in sede di appello. E' da questo ultimo organo che è pervenuta alla Corte di giustizia europea la richiesta di giudizio sulla questione pregiudiziale "se l'art. 23 dell'accordo di partenariato [Comunità-Russia] osti a che una Federazione sportiva applichi ad un atleta professionista cittadino russo come quello della causa principale, regolarmente impiegato in una società calcistica spagnola, una normativa in forza della quale le società possono utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio economico europeo"¹⁰⁷.

La Corte di giustizia, con un percorso analogo a quello seguito due anni prima nella sentenza sul caso Kolpak, comincia a sgombrare il campo dalle resistenze offerte dalla RFEF e dal governo spagnolo, affermando l'efficacia diretta dell'art. 23, n. 1:

¹⁰⁷ Punto 14, sentenza *cit.*

richiamando alcuni precedenti¹⁰⁸, essa afferma che una disposizione contenuta in un accordo concluso dalle Comunità con Paesi terzi deve essere ritenuto direttamente applicabile quando stabilisce un obbligo chiaro e preciso, non subordinato all'intervento di alcun atto ulteriore. In questo caso, il principio di parità di trattamento detta un obbligo preciso, che per sua natura, cioè per ottenere la disapplicazione di misure discriminatorie, deve poter essere fatto valere davanti ad un giudice nazionale.

Priva di valore, secondo la Corte, è la pretesa, da parte della RFEF, di giustificare il contenuto delle norme federali limitanti l'impiego di giocatori extracomunitari con l'espressione posta al principio dell'art. 23, n. 1 dell'accordo di partenariato "conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro". Non si può affidare, secondo il Giudice comunitario, ai Paesi membri la discrezionalità di limitare a loro piacimento il principio di non discriminazione: questo condurrebbe ad uno svuotamento dello stesso principio, privandolo di ogni effetto utile¹⁰⁹.

¹⁰⁸ GLOSZCZUK, sentenza 27 settembre 2001, causa C-63/99; WAHLERGRUPPE GEMEINSAM, sentenza 8 maggio 2003, causa C-171/01.

¹⁰⁹ A sostegno di tale tesi, vengono richiamate le sentenze 29 gennaio 2002, Causa C-162/00, POKRZEPTOWICZ-MEYER e 8 maggio 2003, causa C-438/00, DEUTSCHER HANDBALLBUND (indicata *ivi* come sentenza *Kolpak*).

Priva di valore appare anche, agli occhi della Corte di giustizia, la circostanza che l'accordo stipulato tra Comunità e Russia sia un accordo di partenariato, a differenza di quello concluso tra Comunità e Slovacchia, che era un accordo di associazione e cooperazione: “non emerge affatto né dal contesto né dalle finalità di detto accordo di partenariato che questo abbia inteso attribuire al divieto di ‘discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro’ un significato diverso da quello risultante dal senso comune di tali termini”¹¹⁰, e dal senso ad essi già attribuito dalla Corte europea nella sentenza Kolpak.

Considerando che nelle osservazioni presentate davanti alla Corte non si è fatto valere nessun altro argomento idoneo a giustificare obiettivamente la disparità di trattamento tra i giocatori professionisti cittadini di uno Stato membro o di uno Stato parte dello SEE, da un lato, e giocatori professionisti di cittadinanza russa, dall'altro, la Corte afferma che l'art. 23, n. 1 dell'accordo di partenariato Comunità-Russia osta all'applicazione ad un atleta professionista russo, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una Federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono

¹¹⁰ Punto 36, sentenza *cit.*

autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non partecipano all'accordo SEE.

Con la decisione qui assunta - in effetti, si tratta quasi di un caso-fotocopia della vicenda Kolpak - sembra assumere rilievo la perplessità manifestata dal mondo sportivo europeo cui si è accennato al termine del precedente paragrafo: se anche il diritto di non discriminazione dei lavoratori contenuto negli accordi di partenariato (quindi non più solo quello affermato negli accordi di associazione) è sufficiente a rendere inapplicabili le normative delle singole Federazioni volte a limitare il libero accesso degli stranieri ai campionati nazionali, gli organismi sportivi rischiano veramente di trovarsi disarmati di fronte a un'"invasione" di atleti stranieri; per arrivare a uno scenario di liberalizzazione totale della circolazione dei lavoratori sportivi sarebbe sufficiente che la UE perseverasse nella sua diplomaticamente espansiva politica estera.

Che il famoso "effetto domino", per utilizzare la celebre espressione di Coccia, originato dalla sentenza Bosman sia arrivato a far cadere l'ultimo tassello?

Bibliografia

- AA. VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, 2004
- ADINOLFI, *La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normativa nazionale*, in NASCIMBENE (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Giuffrè, 1998, pagg. 123-155
- AGNINO F., *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in "Il Foro italiano", 2002, pagg. 896 ss.
- ANASTASI A., *Annotazioni sul caso Bosman*, in "Rivista di diritto sportivo", 1996, pagg. 458 ss.
- BALLARINO T., *Lineamenti di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Cedam, 1997
- BARILE P., *La Corte di giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti*, in "Giurisprudenza italiana", 1977, pagg. 1409 ss.
- BASTIANON S., *La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post-Bosman: i casi Deliège e Lehtonen*, in "Rivista di diritto sportivo", 2001, pagg. 459 ss.
- BASTIANON S., *Non c'è il due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere*, in "Rivista di diritto sportivo", 1998, pagg. 286 ss.
- BASTIANON S., *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un Giudice nazionale*, in "Rivista di diritto sportivo", 1997, pagg. 864 ss.
- BASTIANON S., *La libera circolazione dei calciatori e il diritto alla concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in "Rivista di diritto sportivo", 1996, pagg. 508 ss.
- BASTIANON S., *Sport e diritto comunitari: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen*, in "Rivista di diritto sportivo", 1996, pagg. 662 ss.
- BASTIANON S., *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in "Il Foro italiano", 1996, pagg. 3 ss.

- BASTIANON S., *Accordi di cooperazione e libera circolazione degli sportivi extra-comunitari*, in “Rivista di diritto sportivo”, 2000, pagg. 332 ss.
- BELLAVISTA A., *Il lavoro sportivo professionistico e l’attività dilettantistica*, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 1997, pagg. 521 ss.
- BIANCHI D’URSO F.- VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1982, pagg. 1 ss.
- BIANCHI D’URSO F., *Una sentenza annunciata in tema di libera circolazione dei calciatori nell’Unione europea*, in “Diritto del lavoro”, 1996, pagg. 14 ss.
- BIANCHI D’URSO F., *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in “Diritto del lavoro”, 1972, pagg. 396 ss.
- BIAVATI P.- CARPI F., *Diritto processuale comunitario*, Giuffrè, 1994
- CALÓ, *Sport e diritti fondamentali*, in “Corriere giuridico”, 2002, n. 2
- CIARROCCHI, *I diritti del calciatore professionista: uno sguardo oltre la sentenza Bosman*, in “Rivista giurisprudenziale del lavoro”, 2002, pagg. 371 ss.
- CLARICH M. *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1996, pagg. 393 ss.
- COLUCCI M.(a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, 2004
- COCCIA M., *Il trasferimento dei calciatori e il diritto alla concorrenza: quale mercato rilevante?*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1999
- COCCIA M., *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1996, pagg. 650 ss.
- COCCIA M.-NIZZO C., *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*”, in “Rivista diritto sportivo”, 1998, pagg. 335 ss.
- CORAPI D., *Libera circolazione e libera concorrenza nell’Unione Europea: il caso del calcio*, in “Rivista diritto sportivo”, 2001, pagg. 7 ss.

- CROCETTI BERNARDI E., *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione commerciale*, Aggiornamento 2, Utet, 2003, pagg. 755 ss.
- DE CRISTOFARO M., *Al crepuscolo la pretesa “immunità” giurisdizionale delle federazioni sportive?*, in “*Rivista di diritto sportivo*”, 1996, pagg. 864 ss.
- DI FILIPPO M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in “*Rivista italiana di diritto del lavoro*”, 1996, pagg. 232 ss.
- FAINI D., *I giudici comunitari confermano la loro posizione: anche allo sport si applica il Trattato di Roma*, in “*Guida al Diritto*” 1996, pagg. 102 ss.
- FOGLIA R., *L’attuazione giurisprudenziale del diritto comunitario del lavoro*, Cedam, 2002
- FOGLIA R., *Attività sportiva e libera circolazione in area comunitaria*, in “*Diritto del lavoro*”, 1988, pagg. 34 ss.
- FORTE N., *I bilanci delle società sportive dopo la sentenza Bosman*, in “*Rivista di diritto sportivo*”, 1997, pagg. 183 ss.
- FRATTAROLO V., *L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, 1995
- FRATTAROLO V., *Lo sport nella giurisprudenza*, Cedam, 1980
- GAROFALO M.G.-MCBRITTON M., *Immigrazione e lavoro: nota al t.u. 25 luglio 1998 n. 286*, in “*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*”, 2000, pagg. 483 ss.
- GIANNINI M. S., *Prime considerazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in “*Rivista di diritto sportivo*”, 1949, pagg. 10 ss.
- LUBRANO E., *L’ordinamento giuridico del giuoco calcio*, in “*Corso di orientamento specialistico giuridico del giuoco calcio – Università Luiss Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza*” gennaio-febbraio 2003, pagg. 7-364
- MANZELLA A., *L’Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in “*Rivista di diritto sportivo*”, 1996, pagg. 409 ss.

- MANZELLA A., *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1993, pagg. 1 ss.
- MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, voce dell’“Enciclopedia del diritto”, Milano, 1985, XXIV, pag. 58.
- MORO P., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in AA.VV., “Vincolo sportivo e diritti fondamentali”, Euro 92, 2002
- NAPOLITANO G., *L’adeguamento del regime giuridico del CONI e delle federazioni sportive*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2004, pagg. 353 ss.
- NAPOLITANO G., *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell’ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del CONI*, in “Il Foro Italiano”, 2001, pagg. 530 ss.
- NAPOLITANO G., *La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2000, pagg. 113 ss.
- NAPOLITANO G., *La nuova disciplina dell’organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 di “riordino” del CONI*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1999, pagg. 617 ss.
- ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di “stranieri comunitari” in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in “Giustizia civile”, 1996, pagg. 619 ss.
- PAGLIARA F., *La libertà contrattuale dell’atleta professionista*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1990, pagg. 11 ss.
- PERSIANI M., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in “Le nuove leggi civili commentate”, 1982, pagg. 567 ss.
- POCAR F., *Diritto dell’Unione e delle Comunità europee*, Giuffrè, 2004
- PRELATI R., *La prestazione sportiva nell’autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003
- QUARANTA A., *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1979, pagg. 29 ss.
- PRELATI R., *La prestazione sportiva nell’autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003

- REALMONTE F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in "Rivista di diritto sportivo", 1997, pagg. 371 ss.
- ROCCELLA M.- TREU T., *Diritto del lavoro e della Comunità europea*, Cedam, 2002
- ROSSI L.S., *Gli stranieri*, in A. TIZZANO (a cura di), "Il diritto privato dell'Unione europea", Giappichelli, 2000, pagg. 129 ss.
- SANINO M., *Diritto sportivo*, Cedam, 2002
- TESAURO G., *Diritto comunitario*, Cedam, 2003
- TIZZANO A.- DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in "Rivista di diritto sportivo", 1996, pagg. 416 ss.
- TOGNON J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo (nota a Tribunale di Pescara ordinanza 18 ottobre 2001 – 14 dicembre 2001)*, in "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", 2002, pagg. 655 ss.
- TRABUCCHI A., *Sport e lavoro lucrativo: partecipazione alle gare e requisito di cittadinanza in uno dei Paesi della Comunità europea*, in "Rivista di diritto civile", 1974, pagg. 6 ss.
- TRAINA D., *La libertà di circolazione dei lavoratori comunitari*, Giuffrè, 1990
- VAN MIERT K., *L'arrêt "Bosman": la suppression des frontières sportives dans le Marché unique européen*, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1996, pagg. 5 ss.
- VIDIRI G., *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e D.L. n. 220 del 2003*, in "Giustizia civile", 2003, pagg. 509 ss.
- VIDIRI G., *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in "Rivista di diritto sportivo", 1997, pagg. 3 ss.
- VIDIRI G., *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in "Il Foro italiano", 1996, pagg. 13 ss.

VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in
“Giustizia civile”, 1993, pagg. 210 ss.

Indice

CAPITOLO PRIMO	1
ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO COINVOLTI NEL LAVORO SPORTIVO.....	1
1) I Trattati CE e la libera circolazione	1
2) Il divieto di discriminazione e il campo di applicazione della libera circolazione	3
CAPITOLO SECONDO	7
ASPETTANDO LA SENTENZA BOSMAN.....	7
1) Primi interventi della Corte di Giustizia CE	7
A - SENTENZA WALRAVE E KOCH	7
B - SENTENZA DONÀ	10
2) Le posizioni della dottrina in Italia e l'intervento del legislatore. La legge 23 marzo 1981, n. 91	13
CAPITOLO TERZO	21
LA SENTENZA BOSMAN.....	21
1) Bosman, chi era costui?	21
2) La vicenda giudiziaria	22
3) La tesi dell'Avvocato Generale Carl Otto Lenz	24
4) Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte	26
5) Interpretazione dell'art. 48	27
6) Interpretazione degli artt. 85 e 86	29
7) La sentenza	31
CAPITOLO QUARTO	35
GII EFFETTI DELLA SENTENZA BOSMAN	35
1) Una prima valutazione della dottrina: fine dell'autonomia dello sport rispetto a leggi nazionali e comunitarie	35
2) Efficacia sul diritto sportivo della sentenza Bosman	38
3) Conseguenze economiche immediate della sentenza Bosman	40
4) Gli effetti sull'ordinamento italiano. La legge n. 586/1996	44

5) Il caso Ronaldo e il modello sportivo europeo originato dalla sentenza Bosman	46
--	----

CAPITOLO QUINTO.....55

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA BOSMAN. L'EFFETTO

“DOMINO”	55
1) Professionismo o dilettantismo?	55
2) L'effetto “domino”: i casi Olsson, Deliege, Lehtonen e Balog	59
A - IL CASO OLSSON	60
B - IL CASO DELIÈGE	63
C - IL CASO LEHTONEN	70
D - IL CASO AGOSTINI	77
E - IL CASO BALOG	82

CAPITOLO SESTO87

GLI SPORTIVI EXTRACOMUNITARI 87

1) La condizione giuridica degli sportivi extracomunitari. le leggi n. 286/1998 e n. 189/2002	87
2) I casi Ekong e Sheppard	92
3) Il caso Salas e altri, Galliani e altri, Gargo e altri, Kallon e altri	98
4) Il caso Hernandez Paz	103
5) I pallavolisti cubani: i casi Gato, Dennis, Rivero, Mayeta e Borges	109
6) Il caso Amine Khazari	112
7) Gli sportivi di Paesi aventi con la Comunità Europea accordi di associazione	114
A - IL CASO MALAJA	114
B - IL CASO KOLPAK	119
C - IL CASO SIMUTENKOV	123

BIBLIOGRAFIA129